

Allegato al SGI GT 001 GT sezione 2											
Centrale di Marghera Azotati											
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni - 2023											
Aspetto Ambientale	Applicabilità energia	decreto	PIC	PMC	Normativa di riferimento	Normativa di riferimento	Rilasciata da	Data di emissione	Data di scadenza	Prescrizioni in vigore e adempimenti	EVIDENZE al 31/12/2023
Decreto AIA		DEC pag 4 art 1 comma 2			decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Per tutte le prescrizioni del parere istruttorio che prevedono un termine per l'attuazione anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, il suddetto termine è da intendersi sostituito dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.	OK
		DEC pag 4 art 1 comma 3								Gli adempimenti di cui alla prescrizione n. 9 di pag. 64 del parere istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore presenta al Ministero della transizione ecologica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un programma di azioni volto a garantire almeno l'esercizio nel rispetto del rendimento elettrico netto misurato su base annua per ciascun gruppo di combustione almeno pari ai valori limite di cui alla tabella della prescrizione n. 8.	OK
		DEC pag 4 art 2 comma 4								Come riportato alla prescrizione n. 9 di pag. 64 del parere istruttorio, qualora il Gestore intenda dismettere l'impianto o parte di esso, un anno prima della eventuale dismissione, totale o parziale, dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo un Piano di cessazione definitiva delle attività dettagliando il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ancillari e degli stoccaggi associati. Il progetto è comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto è compreso altresì un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.	N.A.
		DEC pag 4 art 2 comma 5								Come riportato alle prescrizioni n. 72 e 73 di pag. 79 del parere istruttorio, qualora il Gestore intenda dismettere l'impianto o parte di esso, un anno prima della eventuale dismissione, totale o parziale, dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo un Piano di cessazione definitiva delle attività dettagliando il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ancillari e degli stoccaggi associati. Il progetto è comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto è compreso altresì un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.	N.A.
		DEC pag 4 art 2 comma 6								All'atto della presentazione dei documenti di cui ai commi 4 e 5 il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.	N.A.
		DEC pag 5 art 3 comma 2								Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.	In PMC PU1643 del 28/04/2023
		DEC pag 5 art 3 comma 3								Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS.	Visita di certificazione comprensivo della centrale di Azotati effettuato in data 15-16 maggio 2023. Il certificato dell'organizzazione è il N. 9191.EDIS. Scadenza 04/06/2024 (14001) e Registrazione Emas IT000103 scadenza 04/06/2024
		DEC pag 5 art 3 comma 4								Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95	PU 71 e 66 del 11/01/22
		DEC pag 5 art 4 comma 1								Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.	PU4309 del 16/12/2021
		DEC pag 5 art 4 comma 2								ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.	Controdeduzioni ISPRA EDISON-PI-0000443-24.01.2022
		DEC pag 5 art 4 comma 3								Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.	Check list 2023
		DEC pag 5 art 4 comma 4								Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto	Controdeduzioni ISPRA EDISON-PI-0000443-24.01.2022
		DEC pag 5 art 4 comma 5								Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative Pagina 6 di 7 all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	Visite ispettive svolte da ARPA e ISPRA . Vedasi rapporti conclusivi visite ispettive
		DEC pag 6 art 4 comma 6								Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero della transizione ecologica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero della transizione ecologica.	NA
		DEC pag 6 art 4 comma 7								In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.	PMC 2023
		DEC pag 6 art 5 comma 1								La presente autorizzazione ha la durata di sedici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.	ok
		DEC pag 6 art 5 comma 2								Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero della transizione ecologica entro la scadenza di cui al comma 1.	ok
		DEC pag 6 art 5 comma 3								Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero della transizione ecologica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria per procedere al riesame.	ok
		DEC pag 6 art 5 comma 4								Il Gestore comunica al Ministero della transizione ecologica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.	NA
		DEC pag 6 art 6 comma 1								Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.	PU600 del 14/2/2023 quitanza di pagamento del 20/01/2023
		DEC pag 6 art 8 comma 1								Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.	PU 3442 del 21/10/2021

Sistema di gestione			PIC pag 62 9.1 (1)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Il Gestore dovrà mantenere il Sistema di Gestione Ambientale con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta da personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione dell'impianto; dovrà conseguentemente dotarsi e/o mantenere l'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.	Visita di certificazione comprensivo della centrale di Azotati effettuato in data 15-18 maggio 2023i. Il certificato dell'organizzazioneè il N. 9191.EDIS-2 . Scadenza 04/06/2024 (14001) e Registrazione Emas IT000103 scadenza 04/06/2024
			PIC pag 62 ,63 9.1 (2)			In particolare, il Gestore dovrà predisporre ed adottare un “Registro degli Adempimenti di Legge” concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia ambientale e quindi, in particolare, derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche opportunamente certificate per la relativa ottemperanza				Documento Check List	
			PIC pag 63 9.1 (3)			La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Autorità di Controllo.				Documento Check List	
			PIC pag 63 9.1 (4)			Il Gestore è tenuto al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui alle sezioni 1 e 4.1 della Decisione di esecuzione 2017/1442/UE del 31 luglio 2017.				ok	
Generalità dell'installazione IPPC				PMC pag 13 1.1 (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Come indicato alla prescrizione [5] del PIC, la Centrale dovrà essere esercita nel rispetto dell'assetto impiantistico e della capacità produttiva dichiarati nella domanda di A.I.A.: vedi tabella PMC 1. Il Gestore deve registrare con frequenza mensile la massima potenza elettrica erogata misurata ai morsetti.	Dati da ADEM, riportati nel PMC. Le modalità di raccolta dati sono riportate nella procedura inviata con lettera EDISON-PU-0001305-28.03.2022
				PMC pag 13 1.1 (2)						2. Deve essere registrata la produzione dalle varie attività, come precisato nella seguente tabella.	Dati da ADEM, riportati nel PMC.
Capacità produttiva			PIC pag 63 9.2 (5)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	La Centrale dovrà essere esercita nel rispetto dell'assetto impiantistico e della capacità produttiva (249,24 MWe alle condizioni ISO) dichiarati nella domanda di A.I.A.:	Dati da ADEM, riportati nel PMC. Le modalità di raccolta dati sono riportate nella procedura inviata con lettera EDISON-PU-0001305-28.03.2022
			PIC pag 63 9.2 (6)			Ogni modifica sostanziale e non sostanziale (art. 5, c. 1, lett- I-bis, del D.lgs. n. 152/06 e art. 29-quattordices) dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Competente e di Controllo; ogni altra modifica dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e di Controllo, fatte salve le eventuali ulteriori procedure previste dalla normativa vigente				N.A	
Approvvigionamento di combustibili e materie prime			PIC pag 64 9.4 (10)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Il Gestore è autorizzato all'utilizzo dei seguenti combustibili, definiti nelle caratteristiche merceologiche ai sensi delle normative vigenti: - gas naturale per i gruppi di produzione; - gasolio per pe le motopompe di emergenza antincendio.	Registrazione su monitoraggio nel Piano Monitoraggio Controllo impianto
			PIC pag 64 9.4 (11)			Il Gestore è, inoltre, autorizzato a utilizzare le materie prime riportate in sede di domanda di AIA, nelle schede B.1.1 e B1.2, necessarie per la gestione e l'esercizio dell'impianto.				ultimo aggiornamento PU 570 e PU592 del 13/02/2023	
			PIC pag 64 9.4 (12)			L'utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AIA, nelle schede B.1.1 e B1.2, è possibile previa comunicazione scritta all'AC, nella quale siano definite le motivazioni poste alla base della decisione e siano trasmesse le caratteristiche chimico - fisiche delle nuove materie prime utilizzate.				U 570 e PU592 del 13/02/2023	
				PMC pag 13 (1)		1. Le forniture di combustibili, di oli lubrificanti e materie prime ed ausiliarie, in sede di prima fornitura per specifica tipologia, devono essere opportunamente caratterizzate. La caratterizzazione dei combustibili e materie prime può essere effettuata anche con la disponibilità in sito delle “Schede Informative di Sicurezza”.				Schede di sicurezza presenti in sito	
				PMC pag 13 (2)		2. Le quantità di combustibile, di oli e di tutte le materie prime e ausiliarie utilizzate nei processi operativi devono, ad ogni fornitura, essere registrate su appositi registri in forma elettronica.				Dbunico, PMC e rapporto annuale	
				PMC pag 13 (3)		3. Il rapporto sugli approvvigionamenti di combustibili e materie prime ed ausiliarie, dovrà essere compilato e trasmesso all'Autorità Competente e all'ISPRA con cadenza annuale.				PMC aprile 2023	
Consumo/Utilizzo di materie prime, ausiliarie e consumo combustibili				PMC 14 1.2 (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	1. Dovrà essere registrato il consumo delle principali materie prime, semilavorati e materie ausiliarie dichiarate in AIA, come precisato nella seguente tabella: vedi PMC;	Dbunico + PMC
				PMC pag 14 1.2 (2)						2. Il Gestore dovrà utilizzare le sostanze dichiarate in conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento CE n. 1907/2006 (Regolamento REACH);	Relazione di riferimento PU71 del 11/01/2022
				PMC pag 16 1.2 (3)						3. Il Gestore è tenuto a integrare la tabella, nella comunicazione annuale, con tutte le eventuali variazioni delle materie prime/ausiliarie comunicate in AIA con indicazione della data della variazione e gli estremi delle comunicazioni effettuate in merito all'Autorità Competente e all'ISPRA.	PMC Aprile 2023
				PMC pag 16 1.2 (4)						4. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi delle materie prime e ausiliarie utilizzati nonché, annualmente, il relativo consumo annuo.	Dbunico + PMC
				PMC pag 16 1.3 (1)						Dovrà essere registrato, su apposito registro, il consumo dei combustibili utilizzati, come precisato nella seguente tabella.	Dbunico + PMC
				PMC pag 16 1.3 (2)						2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi di combustibili utilizzati nonché, annualmente, il relativo consumo annuo.	Dbunico + PMC
				PMC pag 16 1.4 (1)						1. Il Gestore, per i soli combustibili utilizzati, dovrà far riferimento ai metodi di misura di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte V, Allegato X per i parametri ivi riportati. Su richiesta e previa autorizzazione dell'Autorità Competente, acquisito il parere di ISPRA, il Gestore può adottare metodi di analisi ritenuti equivalenti.	Analisi annuale con Innovhub per il metano e con Chelab per il gasolio per i parametri indicati. Inviata relazione di equivalenza PU4309 del 16/12/2021
				PMC (pag 16 e 17)						2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file". <u>Metano e gas naturale</u> Per il Metano dovrà essere prodotta con cadenza mensile una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate nella tabella seguente 5. Relativamente al parametro Zolfo il Gestore potrà, in accordo con il fornitore di rete, fornire un dato su base annuale o in alternativa effettuare l'analisi, in tal caso il metodo indicato per l'analisi è ASTM D5504 e frequenza annuale. <u>Gasolio</u> Per il gasolio dovrà essere prodotta mensilmente (o in alternativa a lotti) una scheda tecnica (elaborata dal fornitore o redatta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) che riporti quanto indicato nella tabella 6.	Bollettino mensile SNAM, zolfo analisi annuale. Gasolio analisi annuale metodo utilizzato UNI EN ISO 19739:2007/Cor. 1:2010 in AIA ASTM D5504 Rapporto di Prova N°: S-ISSI-2309968 Innovhub (per parametro zolfo nel gas naturale)
				PMC pag 17,18 1.4.1 (1)						1. Per la gestione dei serbatoi e delle linee di distribuzione dei combustibili e delle materie prime allo stato liquido dovrà essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo riportati nelle seguenti tabelle 7,8	PMC 2023 (Foglio Verifica apparecchiature critiche)
				PMC pag 18 1.4.1 (2)						2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file".	PMC 2023 (Foglio Verifica apparecchiature critiche)
Consumi idrici				PMC pag 18 ,19 2.2 (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A.		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	1. Dovrà essere registrato, su apposito registro, il consumo di acqua, come precisato nella tabella di seguito riportata: vedi PMC;	Dbunico + PMC
				PMC pag 18 ,19 2.2 (2)						2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi di acqua consumata nonché, annualmente, il relativo consumo annuo	Dbunico + PMC

				PMC pag 18 ,19 2.2 (3)	per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134)					3. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni presenti nell'AIA, relative al controllo della qualità delle acque di falda emunte in ingresso ed uscita dall'impianto TAF, devono essere effettuati i controlli previsti nella seguente tabella 10	RDP uscita 23/000135610 - RDP ingresso 23/000135607 del 15/03/2023
Produzione e consumi energetici	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	1. Dovrà essere registrato, su apposito registro, i consumi di energia, come precisato nella tabella seguente, per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.	DB unico e PMC foglio "Consumi energetici)
	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (2)						2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi di energia termica e elettrica prodotti e consumati nonché, annualmente, la produzione e il consumo.	DB unico e PMC foglio "Consumi energetici)
	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (3)						3. Il Gestore dovrà condurre, con frequenza almeno biennale, specifici "audit energetici" ai sensi del D.Lgs. 102/2014.	Programma audit 50001 , eseguito il 30-31/03/2023
	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (4)						4. Pertanto il Gestore è tenuto alla effettuazione della diagnosi energetica nel rispetto di quanto definito nelle seguenti norme: □UNI CEI EN 16247-1:2012 che definisce i requisiti generali comuni a tutte le diagnosi energetiche. □UNI CEI EN 16247-3:2014 che si applica ai luoghi in cui l'uso di energia è dovuto al processo. Essa deve essere usata congiuntamente alla EN 16247-1 "Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali", che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.	N.A 50001 file di controllo DOT0089AZ verificato settimanalmente
	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (5)						5. L'audit energetico dovrà avvenire secondo la norma UNI CEI EN 16247-5:2015 che riguarda le competenze dell'auditor energetico.	NA
	si			PMC pag 20 ,21 2.2 (6)						6. In caso non sia applicabile il D.Lgs. 102/2014, il Gestore, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale interno, ha facoltà di porre adeguata attenzione agli aspetti di efficienza energetica, mediante specifici "audit energetici interni" condotti con la frequenza individuata all'interno del SGA.	Programma audit 50001 , marzo 2023
			PIC pag 65 9.5 (13)							Per quanto attiene le emissioni in atmosfera di tipo convogliato, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nella successiva tabella. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno pari al 15% per le CCGT e 3% per le caldaie. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercite al di sopra del minimo tecnico (pari , per ciascun gruppo TG, a 28,5 MWe, applicato al termine delle operazioni di avviamento, ed a 30 MWe, applicato in fase di avviamento e presa carico della macchina sino al raggiungimento della condizione di normale funzionamento, come da comunicazione EDISON-PU-0000165 del 16/01/2019 acquisita dal MATTM con prot n. 1016 del 17/01/2019), con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite; questi ultimi dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità di Controllo e ad ARPA secondo le modalità indicate nel PMC. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o arresto i periodi di oscillazione del carico a valori superiori al minimo tecnico che si verificano regolarmente durante lo svolgimento della funzione dell'impianto.	Rapportino SME 31/11/2023 TG3 NOx min 42,3 max 46,8, CO min 0 max 4 , O2 min 13 max 14,7 14/12/2023 TG4 NOx min 41,7 max 43,6, CO min 0,7 max 9,5, O2 min 12,9 max 13,4. Caldaiette GVA1 rapporto D202310614 ottobre 2023 e GVA2 D202310615 ottobre 2023
			PIC pag 67 9.5 (13.bis)							Per ciascuno dei camini E1 ed E2, nel caso di utilizzo dei gruppi ad essi associati per non più di 1.500 ore/anno cad., il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità Competente ed a quella di Controllo entro il 30 gennaio di ciascun anno una dichiarazione riportante l'impegno del Gestore stesso a rispettare tale numero di ore (se del caso in sede di prima applicazione la comunicazione potrà essere effettuata a consuntivo entro il 30 dicembre). Qualora il Gestore assuma tale impegno per il parametro NOx si applica il solo limite orario e non quello annuale (rif. nota 3 tab. 24 D.E. 2017/1442/UE). Per ogni anno di esercizio nel report annuale dovranno essere riportate le ore di effettivo esercizio di ciascuna unità (TG, GVR).	PU-0000216-22.01.2024
			PIC pag 67 9.5 (14)							I parametri inquinanti NOx, e CO (camini E1 ed E2) dovranno essere monitorati in continuo, unitamente ai seguenti parametri di processo: tenore di ossigeno, temperatura, pressione, umidità dei fumi (qualora la misura non sia condotta con l'utilizzo di sistemi di condensazione) e portata volumetrica dell'effluente gassoso (a misura della portata può essere determinata tramite bilancio stechiometrico, nel rispetto della norma UNI En ISO 14181).	Rapportino SME 31/11/2023 TG3 NOx min 42,3 max 46,8, CO min 0 max 4 , O2 min 13 max 14,7 14/12/2023 TG4 NOx min 41,7 max 43,6, CO min 0,7 max 9,5, O2 min 12,9 max 13,4.
			PIC pag 67 9.5 (15)							Il monitoraggio delle emissioni delle caldaie (camini E3 ed E4) potranno essere condotti in discontinuo.	Punto di Emissione: E3–GVA1 Polveri Maggio 2023 2302293-064 E4-GVA2 Nox ottobre 2023 D202310619
			PIC pag 67 9.5 (16)							Il parametro inquinante: polveri, dovrà essere monitorato annualmente nel periodo di normal esercizio dell'impianto; il valore limite di emissione sarà considerato rispettato se la media di tre misurazioni consecutive di almeno 60 minuti ciascuna, rappresentative di almeno un'ora di funzionamento del gruppo nelle condizioni di esercizio più gravose, risulterà uguale o inferiore al limite stesso (rif. p.to 5.2, della parte I dell'allegato II e p.to 2.3 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., coordinato con le disposizioni di cui alla D.E. 2017/1442/UE). Per quanto attiene il controllo dei limiti imposti si rimanda ai contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo.	TG4 Rappoto di prova Maggio 2023 2302293-029/2302293-047 TG3 Rappoto di prova Ottobre 2023 D202310621/D202310621
			PIC pag 67 9.5 (17)							Il Gestore deve mantenere il sistema di registrazione del numero e tipo degli avviamenti, dei relativi tempi di durata, del consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario. Tali informazioni devono essere inserite nel report annuale secondo le indicazioni riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.	PMC foglio Emissioni in aria (emissioni durante i transitori) Il numero e ore di transitori nel foglio Ore funzionamento
			PIC pag 67 9.5 (18)							Relativamente ai periodi transitori le quantità emesse per eventi di avvio/spegnimento devono essere registrate e costituiscono elemento del reporting. I quantitativi emessi di NOx e CO devono essere riportati sia come quantità emesse per evento di avvio/spegnimento (in kg/evento) sia come quantità complessiva annua.	PMC foglio Emissioni in aria (emissioni durante i transitori) Il numero e ore di transitori nel foglio Ore funzionamento
			PIC pag 67 9.5 (19)							Nel reporting devono essere inclusi anche eventuali periodi di funzionamento anomalo.	PMC foglio Stato orario foglio Emissioni in area
			PIC pag 67 di 9.5 (20)							I limiti emissivi e le prescrizioni di cui al presente paragrafo, discendenti dalla D.E. 2017/1442/UE (ovvero le prescrizioni 13 e 14), dovranno essere rispettati a partire dal 18/08/2021, ad eccezione dei VLE per i camini E3 ed E4, che dovranno essere rispettati dopo 12 mesi dal rilascio della presente AIA, fino a tale data dovranno essere rispettate le disposizioni della previgente autorizzazione Integrata Ambientale (DM 142/2014 e s.m.i.), ovvero il D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Per l'anno 2021, considerando i diversi limiti imposti, la verifica di conformità delle medie annuali dovrà essere normalizzata sulla base delle pertinenti porzioni di anno.	PU3974 del 23/11/2021
			PIC pag 67 9.5 (21)							I VLE dei camini E1 ed E2 e le relative prescrizioni, si applicano anche ai corrispondenti camini di bypass, alle medesime condizioni.	Avviamento impianti PMC foglio Stato orario foglio Emissioni in area
			PIC pag 68 9.5 (22)							Nella centrale sono operabili 2 punti di emissione convogliata in atmosfera non soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'Art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06, relativi a 2 motopompe di emergenza antincendio da MW 0,2 cad. alimentate a gasolio (camino E5, E6).	OK

Emissioni in atmosfera				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (9)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	9. Su tutta la strumentazione sarà effettuata la manutenzione in accordo alle prescrizioni del costruttore e sarà tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento.	vedasi PMC
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (10)						10. Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di avvio/spengimento (transitori) degli impianti, la strumentazione per la misura continua delle emissioni ai camini deve essere a doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a: - 150% del limite su base temporale più piccola in condizioni di funzionamento normale; - 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione, nei periodi di transitorio, fornita dal produttore	Manuale SME POAS0014CT4
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (11)						11. In alternativa, devono essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati.	Manuale SME POAS0014CT4
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (12)						12. Per quanto riguarda i dati acquisiti dagli SME, devono essere registrati e conservati i seguenti dati: i. i valori elementari espressi nelle unità di misura pertinenti alla grandezza misurata, ii. i segnali di stato delle apparecchiature principali e ausiliarie necessari per la funzione di validazione dei dati, iii. le medie orarie e semiorarie (ove pertinenti) dopo la validazione dei valori elementari e dei valori medi orari (o semiorari) calcolati.	Rapportini giornalieri SME conservati nell'ufficio capocentrale
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (13)						13. Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più parametri, il Gestore dovrà attuare le seguenti azioni/misurazioni (come da LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera F - prot. 18712 del 01/06/2011): i. per le prime 24 ore di blocco dovranno essere mantenuti in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali oppure considerati i risultati derivanti dall'implementazione di algoritmi di calcolo basati su dati di processo; ii. dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata da dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni; il Gestore dovrà altresì notificare a ISPRA l'evento. iii. dopo le prime 48 ore di blocco, (estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa) dovranno essere eseguite, in sostituzione delle misure continue, 2 misure discontinue al giorno della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o in alternativa 3 repliche, se utilizzato un metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue.	Manuale SME POAS0014CT4
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (14)						14. Ove applicabile e per i parametri che ne prevedono l'utilizzo, si consiglia l'implementazione di SME di riserva/backup che devono essere oggetto delle medesime verifiche previste per gli SME principali. Tale assicurazione di qualità ne garantirà l'affidabilità in ogni momento in cui saranno chiamati a lavorare in sostituzione dei rispettivi sistemi principali.	N.A
				PMC da pag 40 a pag 44 44 10.1 (15)						15. Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro computerizzato da tenere a disposizione dell'autorità competente e dell'ISPRA.	Registro SME archiviato in rete
				PMC pag 44 44 10.2 (1,2,3,4,5)						1. I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 2. Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i campionamenti dovrà essere sottoposta ai controlli volti a verificarne l'operabilità e l'efficienza della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresì essere rispettati i criteri per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti. 3. Dovrà essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento. 4. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio. 5. Il laboratorio effettuerà i controlli di qualità interni in relazione alle sostanze determinate in accordo a quanto previsto dal metodo utilizzato ed alle procedure previste secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.	Manuale SME POAS0014CT4
				PMC pag 48 11.2						In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella tabella seguente sono indicati i metodi analitici riconosciuti a livello europeo come metodi di riferimento per i parametri soggetti a controllo. Qualora per alcuni inquinanti non sia disponibile il metodo di riferimento dovranno essere utilizzati metodi aggiornati, non ritirati (in ordine di priorità) CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc. Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre, ove previsto, devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno nei fumi.	Manuale SME POAS0014CT4
				PMC pag 79 ,80 12.9 (1,2)						I dati registrati dallo SME devono essere conservati obbligatoriamente per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA su supporto informatico. A valle del rinnovo dell'AIA il Gestore dovrà conservare i dati SME di almeno 5 anni anteriori alla data di Rinnovo. Tutti i dati registrati devono essere univocamente riferiti alla data e orario della loro acquisizione. Tutti i dati registrati devono inoltre essere univocamente correlati ai parametri operativicaratterizzanti il processo, quali ad esempio l'alimentazione del combustibile e la potenza termica (o elettrica, se applicabile) generata, nonché ai segnali di stato delle apparecchiature principali. Tutti i dati registrati e conservati devono essere resi disponibili, su richiesta delle autorità o dell'ISPRA, anche tramite creazione di files esportabili, e devono essere memorizzati secondo un formato che consenta un'agevole e immediata lettura ed elaborazione, con i comuni strumenti informatici. Lo schema base deve essere stabilito su un'organizzazione a matrice, in cui le singole colonne rappresentino ciascuna grandezza misurata, ovvero ciascuna grandezza o segnale di stato associato, e ciascuna riga rappresenti l'istante cui la grandezza in colonna si riferisce. La colonna contenente gli istanti di riferimento deve essere sempre la prima a sinistra e tutte le colonne devono contenere, come primi due record, l'indicazione della grandezza misurata e dell'unità di misura pertinente (ove applicabile). Le modalità suddette devono essere riportate ed illustrate, nella loro attuazione, nel manuale di gestione dello SME. Esse potrebbero comportare la necessità di intervenire sui sistemi esistenti. In tal caso, la procedura di attuazione deve essere intesa come segue: 1) il Gestore dovrà, entro due mesi dalla data di rilascio dell'AIA, mettere in atto una procedura provvisoria, anche manuale, che consenta di conservare i valori elementari oggi prodotti dai sistemi esistenti, con le modalità di acquisizione e memorizzazione correnti, per mezzo di "registrazione" su memorie di massa esterne che dovranno essere conservate nel rispetto dei tempi stabiliti, 2) il Gestore potrà utilizzare un tempo massimo di 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA, per garantire che il sistema SME operi secondo le modalità sopra stabilite.	Conservati in dischi di rete con Back up sistemi informativi
		PIC pag 68 9.6 (24)								Al fine di prevenire le emissioni fugitive che eventualmente potrebbero verificarsi il Gestore dovrà attuare un programma di monitoraggio e manutenzione periodica finalizzata all'individuazione delle eventuali perdite ed alla loro conseguente riparazione (L.D.A.R. - Leak Detection and Repair).	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (1)						1. In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA il Gestore dovrà adottare e mantenere operativo un programma LDAR (Leak Detection and Repair) e relativo protocollo di ispezione, i risultati dei quali devono essere trasmessi all'ISPRA con cadenza annuale ed andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. Il programma LDAR potrà prevedere quanto riportato nella LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera I - prot.18712 del 01/06/2011.	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022
				PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (2)						2. Il programma LDAR deve riportare in particolare: <input type="checkbox"/> le metodologie che il Gestore adotta per lo screening delle sorgenti di emissioni fugitive; <input type="checkbox"/> i risultati dello screening di tutti i componenti dello Stabilimento che possano dar luogo a rilasci (valvole e flange di processo, pompe, compressori, stoccaggi, trattamenti acque, apparecchiature utilizzate nelle fasi di caricamento, etc.); <input type="checkbox"/> l'individuazione delle possibili cause di rilascio (usura, malfunzionamenti, rotture o difetti di fabbricazione) dai dispositivi coinvolti; <input type="checkbox"/> le stime delle emissioni; <input type="checkbox"/> le azioni intraprese a seguito dell'individuazione di componentistica che dà luogo a emissioni; <input type="checkbox"/> la programmazione delle azioni di monitoraggio successive.	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022

			PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (3)							3. I risultati del programma dovranno essere registrati su database in formato elettronico e saranno allegati al rapporto annuale che il Gestore invierà all'Autorità competente e all'ISPRA. La Banca Dati predisposta deve contenere: a) identificazione di tutte le valvole, flange, compressori, pompe, scambiatori e connettori che convogliano fluidi con tensione di vapore superiore a 13,0 millibar a 20 °C, sigla del componente rintracciabile sull'impianto, caratteristica della corrente intercettata (contenente cancerogeni / non contenente cancerogeni); per le componenti che convogliano miscele di fluidi con tensioni di vapore differenti, devono essere identificate quelle con le seguenti caratteristiche: la somma dei costituenti con tensione di vapore maggiore di 13,0 millibar a 20°C sia superiore al 20% in peso del totale della corrente di processo; b) procedure per includere nel programma nuovi componenti; c) identificazione di tutti gli "emettitori significativi" ⁴ d) standard costruttivi per nuovi componenti che potrebbero essere installati al fine di diminuire le perdite dagli elementi riconosciuti come "emettitori cronici" ⁵ ; e) identificazione dei responsabili del programma LDAR e del personale impegnato nel monitoraggio; f) procedure che, in caso di lavori di sostituzioni/manutenzioni di impianti, integrano nel programma i nuovi componenti installati; g) la descrizione del programma di formazione del personale addetto al LDAR; h) l'impegno ad eseguire un corso di informazione per il personale non direttamente coinvolto nel programma ma che comunque opera sugli impianti; i) le procedure di QA/QC.	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022
			PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (4)							4. Il Gestore dovrà utilizzare un database elettronico (il software utilizzato deve essere messo a disposizione dell'ISPRA) che sia compatibile con lo standard "Open Office – MS Access". Il database deve essere predisposto per essere interpellabile con query di verifica dei seguenti argomenti: <input type="checkbox"/> data di inserimento del componente nel programma LDAR, <input type="checkbox"/> date di inizio/fine della riparazione o data di "slittamento" della riparazione e motivo, <input type="checkbox"/> numero di monitoraggi realizzati nel periodo di monitoraggio, <input type="checkbox"/> numero di componenti monitorati al giorno da ogni tecnico coinvolto nel programma, <input type="checkbox"/> calcolo dei tempi tra due successivi monitoraggi su ogni componente, <input type="checkbox"/> numero di riparazioni fatte oltre i tempi consentiti, <input type="checkbox"/> qualunque altra informazione che il gestore ritiene utile per dimostrare la realizzazione del programma. Il data base deve essere in ogni momento disponibile alla consultazione, in fase di sopralluogo/ispezione, da parte dell'ISPRA.	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022
			PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (5)							5. La sintesi dei risultati del programma riportata nel rapporto annuale dovrà indicare: <input type="checkbox"/> il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti; <input type="checkbox"/> la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine; <input type="checkbox"/> le apparecchiature utilizzate; <input type="checkbox"/> i periodi nei quali sono state effettuate le indagini; <input type="checkbox"/> le condizioni climatiche presenti; <input type="checkbox"/> il rumore di fondo riscontrato; <input type="checkbox"/> la percentuale di componenti fuori soglia [definizione di perdita]rispetto al totale ispezionato; <input type="checkbox"/> gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione e le date di effettuazione; <input type="checkbox"/> la modifica delle frequenze stabilite nel cronoprogramma sulla base degli esiti delle misure effettuate. Definizione di perdita con il Metodo US EPA 21 Una perdita è definita ai fini del presente programma come la individuazione di una fuoriuscita con una concentrazione di VOC (espressa in ppmvolume espressi come CH4) superiore a quanto indicato nella seguente tabella 17 e determinata con il metodo US EPA 21 A complemento della definizione è considerata perdita, qualunque emissione che risulta all'ispezione visibile e/o udibile e/o odorabile (vapori visibili, perdite di liquidi ecc), indipendentemente dalla concentrazione, o che possa essere individuata attraverso formazione di bolle utilizzando una soluzione di sapone.	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022
			PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (6)							6. In occasione di manutenzione ordinaria, variazioni programmate delle condizioni operative e produttive, malfunzionamenti, fermate non programmate, manutenzione straordinaria, emergenza il Gestore dovrà registrare le informazioni contenute nelle seguenti tabelle 18,19 Monitoraggio e tempi di intervento	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022
			PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (7)							7. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma LDAR, nella tabella successiva sono indicate le frequenze con le quali dovrà essere eseguito il monitoraggio ed i tempi di intervento e la modalità di registrazione dei risultati sia del monitoraggio sia dei tempi di riparazione.	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022
			PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (8)							8. Con riferimento agli "emettitori significativi" e agli "emettitori cronici", qualora gli interventi di manutenzione e/o sostituzione non siano realizzabili con gli impianti in marcia, il Gestore dovrà procedere immediatamente, nei tempi tecnici strettamente necessari alle esigenze di sicurezza, ad un nuovo fermo impianto per la riparazione/sostituzione del componente interessato.	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022
			PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (9)							9. La sostituzione degli "emettitori cronici" dovrà essere effettuata con componenti in grado di garantire una migliore performance; nella scelta dei componenti da installare il Gestore dovrà valutare la conformità alle indicazioni riportate nei BREF comunitari, riportandone i risultati del confronto nel report periodico all'Autorità Competente e all'ISPRA.	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022
			PMC da pag 24 a pag 28 3.3 (10)							10. Il Gestore può proporre all'ISPRA un programma e delle procedure equivalenti purché di pari efficacia, ed in ogni caso il Gestore dovrà comunque argomentare le eventuali scelte diverse dal programma e dalle procedure proposte. In particolare il Gestore che ha avuto la prescrizione in autorizzazione di eseguire un programma LDAR, può scegliere se adempiere alla prescrizione utilizzando il metodo US EPA 21 o, in alternativa, un sistema ottico per l'individuazione delle perdite nelle apparecchiature (Smart LDAR). In tal caso il sistema ottico deve rispondere ai requisiti minimi di cui alla LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera H - prot. 18712 del 01/06/2011 Stima delle perdite da connessioni, valvole, pompe e compressori. Nella quantificazione delle emissioni fuggitive, per tutti i componenti ispezionati con il Metodo US EPA 21, il Gestore potrà utilizzare in particolare i seguenti metodi: <input type="checkbox"/> Approach 2: Screening Ranges Approach <input type="checkbox"/> Approach 3: EPA Correlation Approach; riportati all'interno del Capitolo 2 (Development of equipment leak emission estimates) del protocollo EPA 453/R-95-017 "Protocol for Equipment Leak Emission Estimates" In caso di primo anno di screening LDAR, sui componenti non ispezionati con il metodo US EPA 21, la stima dovrà essere effettuata utilizzando i fattori di emissione indicati dal metodo Average Emission Factor Approach riportato all'interno del succitato Capitolo 2 del protocollo EPA 453/R-95-017 (Approach 1). Nelle Appendici da A ad E del protocollo EPA 453/R-95-017, sono riportati tutti i riferimenti necessari alle procedure di stima e gli esempi di calcolo, per tipologia di componente, riferiti all'industria chimica (SOCMI) e alle Raffinerie.	Rapporto Ldar campagna di misura 2022 del 07/11/2022
	si			D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (valido per MUD anno 2018) Reg. CE 166 del 18/01/06 art. 5 e Decreto Presidente Repubblica n. 157 del 11/07/2011						Verificare di aver trasmesso all'Ente competente, presentato entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione sulle emissioni in atmosfera (MUD emissioni), ovvero Dichiarazione PRTR, secondo le istruzioni, formato, contenuti e modalità di cui all'Allegato II del DPR, in caso di superamento, nell'anno precedente, dei valori soglia per i parametri riportati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 166/2006. Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione). N.B. La dichiarazione PRTR avviene esclusivamente per via telematica e con firma digitale (mediante smart-card, business, key, ecc.). La procedura on- line per la dichiarazione e ogni informazione utile al riguardo sono reperibili sui siti dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): www.ispraambiente.it e www.eprtr.it).	Dichiarazione EPRT 2023 PU0001562 del 21/04/2023

Scarichi idrici			PIC pag 70 9.7 (25)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	<p>Per ciascuno scarico ed i punti di verifica a piè di impianto di seguito richiamati (SMI, che raccoglie n. 2 scarichi di raffreddamento convenzionalmente indicati con le sigle SI2 e SI3, n. 1 scarico idrico di acque di processo convenzionalmente indicato con la sigla SI1, n. 3 scarichi idrici di acque meteoriche di seconda pioggia convenzionalmente indicati con le sigle SP1, SP2 e SP3), devono essere rispettate le disposizioni di cui alla Concessione n. 15/SAMA del provveditorato Interregionale OO.PP. (prot. DEC 966 del 14/11/2017) e del relativo disciplinare rep. n. 900135 – rif. Art. 4 "Lo scarico dei reflui, oggetto della presente concessione, deve avvenire senza produrre un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nello scarico e negli effluenti degli impianti di cui al precedente art. 3 devono, in ogni caso, rispettare i valori limite fissati dalla Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. Ambiente 30.7.1999. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione. Il valore della temperatura dell'acqua scaricata non dovrà superare allo scarico il valore di 30°C, così come previsto dal D.P.R. 962/73, e rispettare i limiti degli obiettivi di qualità previsti dal D.M. 23.4.1998 (la temperatura del recettore a m 100 a valle dello scarico non deve superare di 3°C quella delle acque in assenza dello scarico)" - ovvero delle successive modifiche, integrazioni o atti sostitutivi.</p> <p>Ove pertinente i limiti agli scarichi finali e parziali si applicano al netto della concentrazione presente nelle acque di prelievo. I limiti da rispettare al netto della concentrazione presente nelle acque in ingresso prelevate dalla laguna (opera di presa AL1) sono da riferirsi esclusivamente per le acque di raffreddamento.</p> <p>I pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque reflue da parte della Autorità Competente.</p> <p>Per lo scarico PM85 devono essere rispettati i limiti di cui al documento prot. 38605, rilasciato in data 16/06/2017 dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato. Tali limiti devono essere rispettati al pozzetto di ispezione fiscale dello scarico PM85, ovvero delle successive modifiche, integrazioni o atti sostitutivi.</p> <p>Le caratteristiche qualitative delle acque di raffreddamento scaricate, devono in ogni caso, essere non peggiori di quelle prelevate (ovvero tenere in debito conto delle corrispondenti caratteristiche al momento del prelievo) e senza maggiorazioni significative di portata.</p> <p>I risultati del monitoraggio dello scarico a mare devono essere confrontati con un analogo monitoraggio su un campione prelevato all'ingresso del canale di aspirazione, secondo le modalità indicate dal Piano di Monitoraggio e Controllo.</p> <p>Relativamente all'impianto di trattamento a carboni attivi delle acque di falda dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) Le acque in uscita dall'impianto di trattamento per filtrazione dovranno rispettare per il parametro Arsenico il limite di 0,1 mg/l.</p> <p>b) L'impianto dovrà mantenere una efficienza di abbattimento dei composti clorurati superiore al 90%.</p> <p>c) Il Gestore dovrà realizzare e mantenere i pozzetti di controllo per il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento arsenico e dall'impianto di trattamento CVM a monte del punto di connessione con la rete acqua industriale.</p> <p>d) Il carbone attivo esausto, utilizzato nell'impianto di trattamento dovrà essere smaltito presso centri autorizzati e le operazioni di sostituzione dovranno essere eseguite da ditte specializzate.</p> <p>e) Il Gestore dovrà effettuare secondo le modalità indicate nel PMC, il monitoraggio in ingresso e in uscita dall'impianto a carboni attivi, in modo da verificare l'efficienza di abbattimento dei composti clorurati e che l'acqua immessa nella rete industriale sia conforme a quanto previsto nel Bref di settore e a quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato (Veritas S.p.A.);</p> <p>f) Il pozzetto di controllo delle acque di falda emunte in entrata alle sezioni di trattamento dovrà essere dotato di un misuratore di portata.</p> <p>g) Le acque in ingresso all'impianto di trattamento a carboni attivi sono soggette almeno al monitoraggio dei seguenti parametri, secondo le modalità indicate nel PMC: pH, colore, odore, Arsenico, Composti Organici Clorurati, Solventi Organici Aromatici, Solventi Organici Azotati;</p> <p>h) Conformemente a quanto indicato dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato Veritas S.p.A. nella nota dei 27/05/2016 acquisita agli atti con il protocollo CIPPC 911/2016 del 30/05/2016, il Gestore è tenuto:</p> <p>i. al controllo al punto di scarico in fognatura pubblica PM85 dei parametri in essa indicati ed al rispetto dei limiti fissati dal medesimo Ente Gestore;</p> <p>ii. ad installare e mantenere operativo al punto di scarico PM85, secondo le modalità e i tempi indicati, un misuratore di portata in continuo delle acque dello scarico del circuito di raffreddamento.</p> <p>i)</p> <p>j) Il Gestore dovrà effettuare, con le modalità definite nel PMC, la verifica dell'efficienza di abbattimento dei composti clorurati (> 90%) e la conformità al valore limite dell'arsenico (< 0,1 mg/l). Qualora si dovesse riscontrare il mancato raggiungimento di tali obiettivi per cause ad oggi non prevedibili il recupero nel ciclo industriale dell'acqua di falda deve essere interrotto e tali acque devono essere smaltite presso smaltitori autorizzati.</p> <p><u>Qualora l'efficienza del processo di abbattimento dei composti organici clorurati degradi sotto la soglia del 90% (degrado attribuibile</u></p>	NA
			PIC pag 9.70 (26)							Ove pertinente i limiti agli scarichi finali e parziali si applicano al netto della concentrazione presente nelle acque di prelievo. I limiti da rispettare al netto della concentrazione presente nelle acque in ingresso prelevate dalla laguna (opera di presa AL1) sono da riferirsi esclusivamente per le acque di raffreddamento.	NA
			PIC pag 70 9.7 (27)							I pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque reflue da parte della Autorità Competente.	OK PM85
			PIC (pag 70 di 82)							Per lo scarico PM85 devono essere rispettati i limiti di cui al documento prot. 38605, rilasciato in data 16/06/2017 dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato. Tali limiti devono essere rispettati al pozzetto di ispezione fiscale dello scarico PM85, ovvero delle successive modifiche, integrazioni o atti sostitutivi.	RDP 23/000364322 del 13/07/2023
			PIC pag 70 9.7 (29)							Le caratteristiche qualitative delle acque di raffreddamento scaricate, devono in ogni caso, essere non peggiori di quelle prelevate (ovvero tenere in debito conto delle corrispondenti caratteristiche al momento del prelievo) e senza maggiorazioni significative di portata.	OK
			PIC pag 9.7(30)							I risultati del monitoraggio dello scarico a mare devono essere confrontati con un analogo monitoraggio su un campione prelevato all'ingresso del canale di aspirazione, secondo le modalità indicate dal Piano di Monitoraggio e Controllo.	NA
			PIC pag 70 ,71 9.7 (31)							a) Le acque in uscita dall'impianto di trattamento per filtrazione dovranno rispettare per il parametro Arsenico il limite di 0,1 mg/l. b) L'impianto dovrà mantenere una efficienza di abbattimento dei composti clorurati superiore al 90%. c) Il Gestore dovrà realizzare e mantenere i pozzetti di controllo per il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento arsenico e dall'impianto di trattamento CVM a monte del punto di connessione con la rete acqua industriale. d) Il carbone attivo esausto, utilizzato nell'impianto di trattamento dovrà essere smaltito presso centri autorizzati e le operazioni di sostituzione dovranno essere eseguite da ditte specializzate. e) Il Gestore dovrà effettuare secondo le modalità indicate nel PMC, il monitoraggio in ingresso e in uscita dall'impianto a carboni attivi, in modo da verificare l'efficienza di abbattimento dei composti clorurati e che l'acqua immessa nella rete industriale sia conforme a quanto previsto nel Bref di settore e a quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato (Veritas S.p.A.); f) Il pozzetto di controllo delle acque di falda emunte in entrata alle sezioni di trattamento dovrà essere dotato di un misuratore di portata. g) Le acque in ingresso all'impianto di trattamento a carboni attivi sono soggette almeno al monitoraggio dei seguenti parametri, secondo le modalità indicate nel PMC: pH, colore, odore, Arsenico, Composti Organici Clorurati, Solventi Organici Aromatici, Solventi Organici Azotati; h) Conformemente a quanto indicato dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato Veritas S.p.A. nella nota dei 27/05/2016 acquisita agli atti con il protocollo CIPPC 911/2016 del 30/05/2016, il Gestore è tenuto: i. al controllo al punto di scarico in fognatura pubblica PM85 dei parametri in essa indicati ed al rispetto dei limiti fissati dal medesimo Ente Gestore; ii. ad installare e mantenere operativo al punto di scarico PM85, secondo le modalità e i tempi indicati, un misuratore di portata in continuo delle acque dello scarico del circuito di raffreddamento. i) j) Il Gestore dovrà effettuare, con le modalità definite nel PMC, la verifica dell'efficienza di abbattimento dei composti clorurati (> 90%) e la conformità al valore limite dell'arsenico (< 0,1 mg/l). Qualora si dovesse riscontrare il mancato raggiungimento di tali obiettivi per cause ad oggi non prevedibili il recupero nel ciclo industriale dell'acqua di falda deve essere interrotto e tali acque devono essere smaltite presso smaltitori autorizzati.	TAF Ingresso 23/000507529 uscita 22/000507527 del 29/09/2023
			PIC pag 72 9.7 (32)							La gestione delle acque meteoriche dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa di settore e della regolamentazione regionale. Per tutti gli scarichi dovranno inoltre essere rispettate le previsioni del Piano di Tutela delle Acque in materia di risparmio idrico e qualità delle acque.	ok
			PIC pag 72 9.7 (33)							Dovrà essere garantita l'accessibilità degli scarichi parziali e finali per il campionamento da parte dell'Autorità di Controllo per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti	OK PM85
			PIC pag 72 9.7 (34)							L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nello stesso condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; al tale fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo.	OK
			PIC pag 72 9.7 (35)							Il Gestore deve mantenere ed attuare il piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento o in modalità equivalente a quanto riportato nel PMC.	Relazione tecnica del 20/12/2023 Risanamento fognature SpA
			PIC pag 72 9.7 (36)							La strumentazione di misura per il controllo in continuo delle acque reflue dovrà essere certificata secondo le indicazioni dell'Autorità di Controllo e del PMC. In particolare, la taratura delle misurazioni della temperatura assoluta dell'acqua allo scarico andrà effettuata almeno una volta l'anno da un laboratorio accreditato.	DOG0026AZ, tarature effettuate
			PIC pag 72 9.7 (37)							Il Gestore deve perseguire l'ottimizzazione del ciclo delle acque di stabilimento con conseguente diminuzione dei prelievi idrici da falda e rilascio agli scarichi idrici.	OK
			PIC pag 72 9.7 (38)							Con frequenza giornaliera dovranno essere registrate nei quaderni di impianto le portate idriche relative a ciascun singolo scarico e le quantità di acqua trattate destinate al riutilizzo quali acque industriali.	Letture in campo da palmare e da DCS
			PMC da pag 28 a pag 33 4 (1)							La seguente tabella riporta la specifica dei punti di scarico finali e parziali dagli impianti della Centrale. Nel rapporto annuale deve essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti gli scarichi finali, parziali e dei pozzetti di controllo e relativa georeferenziazione.	ok da allegare planimetria nel rapporto annuale 2024 (dati 2023)
			PMC da pag 28 a pag 33 4 (2)							1. I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili dall'ISPRA ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque da scaricare.	
			PMC da pag 28 a pag 33 4 (3)							2. Il Gestore dovrà predisporre e registrare gli esiti di un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Centrale.	in corso
			PMC da pag 28 a pag 33 4 (4)							3. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni presenti nell'AIA, relative ai limiti agli scarichi, devono essere effettuati i controlli previsti nelle seguenti tabelle.	NA
			PMC da pag 28 a pag 33 4 (5)							4. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sugli scarichi idrici.	NA
			PMC da pag 28 a pag 33 4 (6)							5. Poiché la prescrizione [26] per le acque di raffreddamento si assegna al netto delle concentrazioni rilevate nell'acqua di prelievo, le misure previste nella tabella 22 devono essere effettuate anche sulle acque di prelievo delle acque di raffreddamento9, opera di presa AL 1, con le medesime frequenze di monitoraggio e modalità.	NA
										6. Per i punti di scarico SM1, SI2 e SI3 deve essere eseguito a cura del Gestore il controllo del carico termico sul corpo idrico ricevente, utilizzando la formula di calcolo: Q = Cp m (T). Dove Q il Carico termico giornaliero in milioni di Joule; Cp Il Calore specifico dell'acqua pura in J/kg °C; m - massa di acqua di raffreddamento - flusso di acqua prelevato (milioni di dm3/d) x densità dell'acqua pura in kg/dm3; (T - temperatura acqua allo scarico - temperatura acqua ingresso impianto. Il controllo si effettua con frequenza giornaliera.	NA

			PMC da pag 28 a pag 33 4 (7)						7. In riferimento allo scarico SM1 si mantenga la procedura operativa di registrazione giornaliera della quantità di antifouling10 immessa nell'acqua di raffreddamento.	NA
			PMC da pag 28 a pag 33 4 (8)						8. Le quantità di acque trattate destinate al riutilizzo devono essere registrate con frequenza giornaliera R.	DB unico e DCS
			PMC da pag 28 a pag 33 4 (9)						9. Gli autocontrolli individuati ai precedenti devono essere riportati nel Rapporto annuale.	OK
			PMC pag 51 11.3						In riferimento alle analisi delle acque di scarico, nella tabella 38 seguente sono riportati i metodi analitici che devono essere utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei limiti.	OK
				D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (valido per MUD anno 2018) Reg. CE 166 del 18/01/06 art. 5 e Decreto Presidente Repubblica n. 157 del 11/07/2011. D.lgs. 152/2006 e s.m.i.					Verificare di avere trasmesso all'ente competente, entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione sugli scarichi idrici (MUD emissioni), ovvero dichiarazione PRTR, secondo le istruzioni, formato, contenuti e modalità di cui all'Allegato II del DPR, in caso di superamento, nell'anno precedente, dei valori soglia per i parametri riportati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 166/2006. (Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione)	Dichiarazione EPRT 2023 PU0001562 del 21/04/2023
				Legge 05.03.1963 n° 366 Legge 16.04.1973 n° 171 DPR 20.09.1973 n° 962 Legge 31.05.1995 n° 206 DM Ambiente 23.04.1998 e smi DM 26.05.1999 DM Ambiente 30.07.1999 DM Ambiente 06.11.2003 n° 367 DLgs 03.04.2006 n° 152 e smi	Autorizzazione Integrata ambientale Autorizzazione allo scarico reflui ed alla derivazione di acqua lagunare n° 345 del 02.02.2009 Decreto presidenziale Magistrato alle Acque n° 11364 del 02.12.2009 Disciplinare per la concessione allo scarico reflue - repertorio 2239 del 21.10.2009	Magistrato alle Acque di Venezia	03/08/2009	03/02/2017	Verificare di aver pagato il canone per lo scarico in Laguna (SM1) entro le scadenze previste.	ok

					Circ. Regione Veneto n. 18 del 13/08/1999 DLgs 152 del 03/04/06 Legge n. 206 del 31/05/95 DM Ambiente del 23/04/98 DM Ambiente del 26/05/99 DM Ambiente del 30/07/99	Comunicazione Veritas prot n° 79798	Direttore Divisione Impianti Vesta Spa	16/11/2009		Verificare di aver pagato il canone per il servizio di fognatura (PM85) entro le scadenze trimestrali poste il 30 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre.	ok
Rifiuti			PIC pag 73 9.9 (47)							Il Gestore deve gestire i rifiuti nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 73 9.9 (48)							Il Gestore, per le categorie di rifiuto dichiarate (ed aggiornate con nota prot. n. PU1831 del 4/06/2021), ha la facoltà di avvalersi del deposito temporaneo nelle aree specificatamente indicate nella successiva tabella (rif. Schede B.11 e B.12), purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera bb) al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 74 9.9 (49)							Il Gestore, nelle comunicazioni periodiche all'Autorità di Controllo, dovrà comunicare: la tipologia (codice EER) ed i quantitativi di ciascun rifiuto gestito in regime di deposito temporaneo	PMC foglio rifiuti e rapporto annuale
			PIC pag 74,75 9.9 (50)							Nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà comunque rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti. a) Registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto disposta dall'art. 189 dello stesso decreto. Le annotazioni di cui sopra dovranno essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il registro dovrà essere tenuto presso lo stesso impianto di produzione e, integrato con i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovrà essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione rendendolo disponibile in qualunque momento all'Autorità di Controllo qualora ne faccia richiesta; b) Divieto di miscelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 75 9.9 (51)							Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Gestore dovrà effettuare la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti identificandoli con il relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e, comunque, ogni qual volta intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare variazioni della composizione dei rifiuti dichiarati. Ogni eventuale variazione e/o aggiunta di categorie di rifiuto, o delle aree di deposito temporaneo dovrà essere comunicata nel rapporto annuale	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 75 9.9 (52)							Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere eseguito in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere eseguite secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 75 9.9 (53)							Qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di deposito temporaneo dovrà essere comunicata tempestivamente all'Autorità di Controllo, oltre che nel rapporto annuale.	NA
			PIC pag 75,76 9.9 (54)							Fermo restando tutti gli adempimenti non espressamente prescritti di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. applicabili al caso in esame, il Gestore è tenuto al mantenimento e/o rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche: c) le aree di deposito temporaneo di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; d) il deposito temporaneo deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate; e) ciascuna area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti depositati; f) la superficie di tutte le aree di deposito temporaneo deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti; g) i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; h) tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di deposito temporaneo di rifiuti, gestite coerentemente con le prescrizioni di cui alla precedente lettera devono, salvo che la disciplina di settore non preveda espressamente obblighi differenti, essere coltettate ed inviate ad impianto di trattamento reflui, purché non vi sia contatto tra acque meteoriche e rifiuto; ad ogni eventuale contatto, derivante da anomalie del sistema di separazione acque meteoriche/rifiuto, si dovrà provvedere ad una caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area di deposito temporaneo che pertanto dovrà essere considerata rifiuto e quindi disciplinata secondo le disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. In particolare, le acque di dilavamento di zone suscettibili di contaminazione di oli dovranno essere trattate come rifiuto liquido e, pertanto, non dovranno essere lasciate confluire in alcun caso nella sezione di trattamento delle acque inquinabili da oli; i) i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento; j) i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello; k) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. l) i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. <u>I e manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti</u> Qualora la produzione di rifiuti pericolosi contenenti oli esausti, superasse i 300 kg/anno, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. 95/92 e s.m.i., per il detentore il rispetto delle condizioni ivi riportate. A tal fine il Gestore deve comunicare, nelle relazioni periodiche all'Autorità di Controllo, le informazioni relative ai quantitativi degli oli usati depositati e poi ceduti alla rigenerazione, nel rispetto della normativa sugli oli minerali usati.	ok da sopralluogo in campo Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 76 9.9 (55)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Il Gestore dovrà inoltre comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti, le percentuali di recupero degli stessi, la quantità di rifiuti pericolosi e la produzione specifica di rifiuti (secondo le modalità di cui al PMC) relativi all'anno precedente	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 9.9 (56)							Come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per essere resi disponibili all'Autorità di Controllo, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate	Rapporto annuale
			PIC (pag 76,77 9.9 (57)							Il Gestore deve mantenere un Sistema di gestione Ambientale (SGA) per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi	Archivio manutentore elettrico
			PIC pag 9.9 (58)							Il Gestore deve mantenere un Sistema di gestione Ambientale (SGA) per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PIC pag 77 9.9 (59)							Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento. In particolare, qualora l'evoluzione della normativa portasse a modifiche delle disposizioni normative esplicitamente richiamate ai punti precedenti, tali punti sarebbero da ritenere non più validi in quanto superati e sostituiti dalle pertinenti disposizioni normative aggiornate.	Procedura rifiuti PGA0009EE
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (1)							1. Il Gestore dovrà effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti a norma di legge e secondo quanto prescritto nell'AIA e dovrà prevedere la redazione dai piani di campionamento ed in riferimento alla norma UNI 10802. I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, devono riportare la o le metodiche utilizzate e devono essere a disposizione dell'Autorità competente e dell'ISPRA.	Analisi e campionamento a cura Chelab (modulo di caratterizzazione)
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (2)							2. Il Gestore dovrà altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo attraverso il registro di carico/scarico, FIR formulario di identificazione e rientro della 4 copia firmata dal destinatario per accettazione.	Software GROL
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (3)							3. Il Gestore dovrà archiviare e conservare tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal Responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate, questo al fine di renderli disponibili all'Autorità Controllo.	Archivio manutentore elettrico
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (4)							4. Il Gestore dovrà comunicare nel rapporto Annuale trasmesso, entro il 30 Aprile, all'Autorità competente, all'ISPRA, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'ARPA e alla ASL territorialmente competente le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l'attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento.	Rapporto annuale
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (5)							5. In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA, relative alle condizioni di esercizio dei depositi di rifiuti, il Gestore dovrà verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte.	Grol + PMC

			PMC da pag 33 a pag 35 5 (6)						6. Il Gestore dovrà garantire la corretta applicazione del "deposito temporaneo prima della raccolta "in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione: Qualora il Gestore riterrà in futuro di variare l'attuale modalità di gestione dei rifiuti (vedi ad es. 'deposito quantitativo'), dovrà chiedere all'Autorità Competente la necessaria comunicazione prima di procedere.	Gestione deposito temporale (90 giorni)
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (7)						7. Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo stato di giacenza dei depositi, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature.	Grol + PMC
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (8)						8. Il carbone attivo esausto, utilizzato nell'impianto di trattamento delle acque emunte dalla prima falda, dovrà essere smaltito presso centri autorizzati. Le operazioni di sostituzione dovranno essere registrate ed eseguite da ditte specializzate e la gestione di tale rifiuto dovrà essere conforme a quanto previsto nel PMC per le altre tipologie di rifiuti".	eFIR TFHK000649Y 190904 trasportatore Carpispurgo, smaltitore Waste Treatment Solution Kg 1640 del 03/07/2023 numero di registro 92
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (9)						9. Il Gestore dovrà compilare mensilmente le seguenti tabelle (24)	Grol + PMC
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (10)						10. Inoltre per ogni rifiuto prodotto il Gestore dovrà compilare la seguente tabella (25)	Grol + PMC
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (11)						11. Il Gestore, per ogni operazione di conferimento dalle aree di deposito, dovrà registrare le quantità di rifiuti inviati: <input type="checkbox"/> in discarica; <input type="checkbox"/> a recupero interno; <input type="checkbox"/> a recupero esterno.	Recupero interno non applicabile
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (12)						12. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato dichiarato in sede di riesame/rilascio dell'AIA sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel rapporto annuale e durante i controlli dell'organo competente.	Rapporto annuale
			PMC da pag 33 a pag 35 5 (13)						13. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati.	Grol + PMC
			PMC pag 60 ,61 11.6 (1)						1. Nell'effettuazione delle attività, si dovrà far riferimento alle norme di settore quali, ad esempio, quelle di seguito indicate: <input type="checkbox"/> UNI 10802:2013 – campionamento, preparazione campione e analisi eluati13 <input type="checkbox"/> UNI/TR 11682:2017 – esempi di piani di campionamento per l'applicazione della UNI 10802 <input type="checkbox"/> UNI EN 14899 – campionamento e applicazione piani campionamento <input type="checkbox"/> UNI CEN TR 15310-1/2/4/6 – diversi criteri per il campionamento	Modulo di caratterizzazione rifiuti e procedura rifiuti
			PMC pag 60 ,61 11.6 (2)						2. Le analisi devono essere eseguite in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI ENISO/IEC 17025.	Chelab
			PMC pag 60 ,61 11.6 (3)						3. Per le analisi dovranno essere adottate metodiche analitiche ufficiali riconosciute a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a: <input type="checkbox"/> Metodi APAT/IRSA; <input type="checkbox"/> Metodi UNI EN ISO; <input type="checkbox"/> Metodi elaborati dall' US EPA; <input type="checkbox"/> Metodi interni validati.	Rapporti di analisi Chelab
				MUD					Presentare il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per i rifiuti pericolosi entro la scadenza annuale prevista. Verificare di aver presentato il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per i rifiuti entro la scadenza annuale definita (30 aprile di ogni anno, salvo differente comunicazione).	Dichiarazione MUD 2023 (dati 2022) ricevuta MUD2022-VE-000851-0001 CCIAA di Rovigo del 20/06/2023

					DLgs 152 del 03/04/06 e.s.m.i. artt. 183 - 188					Verificare che le ditte che effettuano il trasporto e lo smaltimento siano in possesso delle regolari autorizzazioni e/o Iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e/o far parte dei Consorzi Obbligatori.	Verifica tramite Grol
										Verificare che i rifiuti in "deposito temporaneo" siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento "secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore": 1) almeno ogni tre mesi e "indipendentemente dalle quantità in deposito" che si tratti di rifiuti sia non pericolosi sia pericolosi; 2) una volta l'anno se il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 possono essere costituiti da rifiuti pericolosi. In ogni caso, se il quantitativo non supera mai le suddette soglie, il deposito non può essere condotto per un periodo superiore a un anno.	Procedura rifiuti PGA0009EE
										Verificare che nello stoccaggio dei rifiuti non vi sia miscelazione tra categorie diverse di rifiuti pericolosi o tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.	Procedura rifiuti PGA0009EE
						Deliberazione (naz) del Comitato Interministeriale per i Rifiuti del 27/07/1984				Verificare che i bacini di contenimento dei rifiuti liquidi pericolosi in serbatoi fuori terra abbiano le seguenti caratteristiche: -se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un unico serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio; -qualora vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.	Procedura rifiuti PGA0009EE
										Verificare che i serbatoi contenenti rifiuti liquidi pericolosi siano provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppopieno, verificare che il relativo scarico sia convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.	Procedura rifiuti PGA0009EE
										Verificare che per i rifiuti pericolosi stoccati in cumuli questi ultimi siano realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti e siano protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.	Procedura rifiuti PGA0009EE
										Verificare che sui contenitori dei rifiuti pericolosi siano presenti una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo avente le misure di cm 15 x 15, recante la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5 ed il codice CER di classificazione del rifiuto.	Procedura rifiuti PGA0009EE
						DPR 158/99 DLgs 152 del 03/04/06 e.s.m.i. art. 238				Verificare evidenza del versamento annuale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	ok
						DLgs 95/92 DM 392 del 16/05/96 DLgs 152 del 03/04/06 e.s.m.i. art. 233				Verificare il corretto stoccaggio degli oli esausti.	Deposito rifiuti olio
						Direttiva 94/55/CE Direttiva 2008/68/CEE (ADR 2009 in vigore da luglio 2009), così come modificata dalla direttiva Direttiva (UE) 2018/1846 DLgs 152 del 03/04/06 e s.m.i. DM 03/01/07 D.M. 12 febbraio 2019 (ADR 2019)				Verificare che il personale addetto alle operazioni di "carico" dei rifiuti sia al corrente dei controlli che deve eseguire prima del trasporto in ADR (verifica e autorizzazione ADR del trasportatore, presenza istruzioni di sicurezza, verifica imballaggi ed etichettatura delle sostanze pericolose) e li esegua correttamente.	Consulente ADR e formazione effettuata
Rumore esterno			PIC pag 72 9.7 (38)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Il Gestore è tenuto al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione di cui alla normativa vigente e dalla zonizzazione acustica comunale, in funzione della classe acustica di appartenenza. Qualora non dovessero essere rispettati i limiti sopra imposti, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi e modi appropriati da concordare con l'Autorità di Controllo, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione, o direttamente sui ricettori.	OK
			PIC pag 72 9.8 (40)							Qualora non dovessero essere rispettati i limiti sopra imposti, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi e modi appropriati da concordare con l'Autorità di Controllo, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione, o direttamente sui ricettori.	NA
			PIC pag 72,73 9.8 (41)							Il Gestore deve effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente, anche effettuando una misura dei limiti emissivi, almeno ogni 4 anni dalla precedente valutazione di impatto acustico, il tutto per verificare non solamente il rispetto dei limiti ma anche il raggiungimento degli obiettivi di qualità del rumore di cui alla vigente pianificazione territoriale in materia. La Relazione contenente i risultati delle misure eseguite, delle valutazioni dei risultati e gli eventuali interventi proposti per la riduzione delle emissioni acustiche dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.	Relazione OTOSPRO 1719 revA del 5/10/2021
			PIC pag 73 9.8 (42)							Le misure e le successive elaborazioni dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica, specificando le caratteristiche della strumentazione impiegata, i parametri oggetto di monitoraggio, le frequenze e le modalità di campionamento e analisi. Tali analisi dovranno inoltre ricomprendere le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Tutte le misurazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nella normativa nazionale di settore nonché nel rispetto dell'eventuale normativa regionale	Relazione OTOSPRO 1719 revA del 5/10/2021, Dott. Attilio Binotti Iscrizione all'Elenco Nazione dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) n. 1498 del 10.12.2018 e Maurizio Morelli Iscrizione all'Elenco Nazione dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) n. 1964 del 10.12.2018 CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 11459 Fonometro LARSON DAVIS 831C 10938
			PIC pag 73 9.8 (43)							Ai fini della tutela degli ambienti interni ed esterni dall'inquinamento acustico e nell'ottica di un continuo miglioramento, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici via via disponibili per il conseguimento del rispetto dei valori di qualità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e s.m.i..	OK
			PIC pag 73 9.8 (44)							Le misure di verifica del rispetto dei limiti e dei valori prescritti dovranno essere effettuate escludendo, per quanto possibile, i contributi provenienti da altre sorgenti sonore diverse dallo stabilimento.	Nelle misure estrapolate relative alle condizioni di pieno carico sono stati inoltre mascherati gli eventi sonori estranei alla centrale (passaggi veicolari, rumori antropici, aerei).
			PIC pag 73 9.8 (45)							È prescritto un aggiornamento della valutazione d'impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico dello stabilimento nei confronti dell'esterno.	NA
			PMC da pag 35 a pag 36 (1)							1. Il Gestore (nel rispetto di quanto prescritto in AIA) dovrà effettuare con frequenza quadriennale un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno, per la verifica del rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale e comunque di quelli normativi.	ok
			PMC da pag 35 a pag 36 (2)							2. Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà: <input type="checkbox"/> effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico; <input type="checkbox"/> verificare con le misure, le valutazioni a valle della messa in esercizio delle modifiche apportate.	NA

Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.	Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Gli operatori delle apparecchiature seguenti: a) apparecchiature fisse di refrigerazione; b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; c) pompe di calore fisse; d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite.	NA
					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.				Gli operatori di commutatori elettrici e cicli Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite.	Manudensostati su interruttori SF6
	si				Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.				Gli operatori delle apparecchiature seguenti: · apparecchiature fisse di refrigerazione; · apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; · pompe di calore fisse; · apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 · cicli Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017 assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.	NA
	si				Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.				Gli operatori dei commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.	eseguito test manudensostato 223590-78852 del 20/10/2022 su T2 e 223762-79028 del 20/10/2022 su T5A
	si				Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.				Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni: a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite; c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato; d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; e) l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato; f) le date e i risultati dei controlli effettuati; g) qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra. A meno che i dati di cui sopra non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme: a) gli operatori conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni. b) le imprese che svolgono le attività di cui alla lettera e), per conto degli operatori conservano i registri per almeno cinque anni.	Registro telematico e interventi comunicati da portale
					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.				Gli obblighi di controllo delle perdite per le apparecchiature di protezione antincendio fisse, sono considerati soddisfatti purché sussistano le due condizioni seguenti: a) il regime di controllo vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004; b) l'apparecchiatura di protezione antincendio è controllata con la frequenza stabilita.	SANCO IT287235, operatore Tosello Fabio 048 su interventi di onrollo perdite codice intervento 101887-92758 del 30/03/2023.
					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.				Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti. Questo obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature: a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso e di pompe di calore fisse; b) circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero; c) apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) commutatori elettrici fissi.	Certificazione impresa e personale controllati da portale
					Reg. CE 517/2014 D.P.R. n. 146/2018.				Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati sopra ai punti da a) ad e), comprese le apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono, per quanto ciò sia fattibile sul piano tecnico e non comporti costi sproporzionati, a far recuperare i gas da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché essi siano riciclati, rigenerati o distrutti o provvedono alla loro distruzione senza previo recupero.	Certificazione impresa e personale controllati da portale
	si				Reg. CE 517/2014				A decorrere dal 1° gennaio 2020, è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente.	ok
	si				Reg. CE 517/2014				Fino al 1° gennaio 2030, il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra: a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 ; b) gas fluorurati a effetto serra riciclati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza. Il divieto di cui al primo comma non si applica alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stata autorizzata un'esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.	ok
	si				Reg. CE 517/2015 DPR 146/2018				La dichiarazione annuale FGAS prevista, entro il 31 maggio di ogni anno, dall'art. 16 comma 1 del DPR 43/2012, abrogato a partire dall'entrata in vigore del DPR 146/2018 non risulterà più necessaria, tutti i dati saranno già presenti nella Banca Dati, accessibile anche dagli enti. La dichiarazione relativa all'anno 2018 non dovrà essere trasmessa, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.	Banca dati
	si				Reg. UE 2016/879 del 2-06-2016 Reg. UE 1191/2014 del 30-10-2014 Reg. UE 517/2014 del 16-04-2014				In caso di importazione da paesi extra-UE di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore precaricate con HFC: 1) verifica del fatto che gli HFC precaricati siano stati considerati all'interno del sistema di quote, ottenendo un'autorizzazione da un produttore o importatore di HFC iscritto al sistema di quote. 2) iscrizione al registro quote HFC e caricamento dell'autorizzazione nel registro stesso 3) predisposizione di una dichiarazione di conformità, condizione necessaria per l'immissione sul mercato dell'apparecchiatura 4) obblighi di comunicazione entro il 31 marzo dell'anno successivo (reg. 1191/2014) 5) verifica annuale, da parte di organismo accreditato, entro il 31 marzo dell'anno successivo	NA

Manutenzione, malfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali			PIC pag 78 9.12 (65)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	<p>Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore deve disporre di un manuale di manutenzione, comprendente tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.</p>	POG0016DT Politica di manutenzione componenti POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
			PIC pag 78 9.12 (66)							<p>Il Gestore deve individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente e con riferimento ad esse deve disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore deve altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, deve inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Autorità di Controllo.</p>	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
			PIC pag 78 9.13 (67)							<p>In caso di malfunzionamenti dello stabilimento o di parti di esso, il Gestore deve essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Autorità di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.</p>	n.a
			PIC pag 78 9.13 (68)							<p>Il Gestore deve operare per prevenire possibili eventi incidentali e comunque per minimizzarne gli eventuali effetti, anche integrando il Sistema di Gestione Ambientale con uno specifico Sistema di Gestione della Sicurezza. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.</p>	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
			PIC pag 78 ,79 9.13 (69)							<p>Tutti gli eventi incidentali con potenziale effetto sull'ambiente devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo, alla Regione, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.</p>	NA
			PIC pag 79 9.13 (70)							<p>In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e/o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.</p>	NA
			PIC pag 79 9.14 (71)							<p>Per quanto attiene eventuali altre forme di inquinamento (amianto, PCB/PCT, Inquinamento elettromagnetico, vibrazioni, ecc.) generate dall'attività produttiva dell'impianto, valgono le relative disposizioni normative vigenti.</p>	NA
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (1)							<p>Con cadenza annuale, il Gestore dovrà presentare all'ISPRA, anche quando non interessato da aggiornamenti:</p> <p>1. l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi, della strumentazione e delle parti di impianto ritenuti critici/rilevanti dal punto di vista ambientale; si precisa che tale elenco dovrà comprendere, ma non in via esaustiva, le apparecchiature, le linee e i serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 (Regolamento CLP) integrato dalla indicazione dei relativi sistemi di sicurezza, nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche; l'elenco delle apparecchiature dovrà essere corredato da un'analisi di rischio che motivi la scelta effettuata con i relativi criteri; l'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc.).</p>	DVR0005CT4 analisi del rischio apparecchiature ambientalmente critiche
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (2)							<p>2. gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni avente ad oggetto i componenti di cui al punto precedente, che dovranno essere integrati da una valutazione di quanto deducibile in ordine al richiesto stato di conservazione delle dette parti rilevanti ed inoltre, ove occorrente e/o ritenuto, dall'indicazione delle azioni correttive previste e/o attuate per la rimozione di inconvenienti e/o anomalie manifestatesi in conseguenza delle esperite verifiche.</p>	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (3)							<p>3. le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguite secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Il Gestore dovrà altresì, valutare la frequenza di manutenzione in relazione all'invecchiamento dei macchinari/apparecchiature/impianti. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione.</p>	PMC 2023 (Foglio Verifica apparecchiature critiche)
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (4)							<p>4. Una sintesi degli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale.</p>	PMC 2023 (Foglio Verifica apparecchiature critiche)
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (5)							<p>5. Il Gestore dovrà inoltre compilare mensilmente le seguenti tabelle 28,29.</p>	PMC 2023 (Foglio Verifica apparecchiature critiche)
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (6)							<p>6. presentare all'ISPRA un programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi, aggiornato con cadenza annuale, in accordo al proprio SGA;</p>	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (7)							<p>7. Tale programma prevedrà, per ciascun serbatoio, un controllo/verifica esterno dell'integrità dello stesso (ad es: magnetoscopia, ultrasuoni, ecc.) almeno ogni 5 anni e un controllo/verifica interno (o prova di tenuta) almeno ogni 10 anni.</p>	PMC 2023 (Foglio Verifica apparecchiature critiche)
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (8)							<p>8. Il programma dovrà prevedere le tempistiche dei controlli, il numero ed il tipo di serbatoi da verificare dando priorità a quelli contenenti le sostanze ritenute maggiormente critiche per l'ambiente ed i metodi con i quali si intendere effettuare le verifiche e deve essere corredato da un'analisi di rischio al fine di motivare le scelte effettuate.</p>	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (9)							<p>9. Laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tale verifica dovrà essere effettuata entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame Complessivo di AIA.</p>	NA
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (10)							<p>10. Le modalità dovranno essere ricomprese e avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) adottato dallo Stabilimento.</p>	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (11)							<p>11. Ai fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione, restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate antecedentemente il rilascio dell'AIA purché non più vecchie di 5 anni per i controlli esterni e 10 anni per i controlli interni.</p>	PMC 2023 (Foglio Verifica apparecchiature critiche)
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (12)							<p>12. Il Gestore dovrà compilare la seguente tabella 30 da allegare al report annuale.</p>	Rapporto annuale
			PMC da pag 37 a pag 39 9. (13)							<p>13. Gli esiti di tale attività devono essere archiviati su supporto informatico e cartaceo (secondo quanto definito nel paragrafo Gestione e presentazione dei dati ed inseriti nel rapporto annuale trasmesso all'Autorità Competente e all'ISPRA.</p>	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico

				PMC da pag 44 a pag 45 10.3 (1)						1. Il Gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro.	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
				PMC da pag 44 a pag 45 10.3 (2)						2. Tutti i documenti del Gestore attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA, (di norma 10 anni) per assicurarne la traccia.	Documentazione in dischi di rete
				PMC da pag 44 a pag 45 10.3 (3)						3. Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'ISPR.	NA
				PMC da pag 44 a pag 45 10.3 (4)						4. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.	NA
odori			PIC pag 77 9.10 (60)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Il Gestore è tenuto a mantenere/implementare in efficienza tutte le procedure tecnico-operative atte a limitare quanto più possibile le emissioni odorigene, ivi compreso il monitoraggio (da attuare sulla base la mappatura aggiornata di tutte le fonti di emissione odorigene presenti nel perimetro dello stabilimento) degli odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi secondo le indicazioni riportate nel PMC.	Relazione 23/000039915 – Valutazione impatto odorigeno–Centrale Termoelettrica Edison Azotati - Campionamenti effettuati in data 19/05/2022
			PIC pag 77 9.10 (61)			Il Gestore deve effettuare un'analisi tecnica periodica volta all'individuazione di ulteriori interventi di mitigazione degli impatti olfattivi oltre a quelli già posti in essere.				Relazione 23/000039915 – Valutazione impatto odorigeno–Centrale Termoelettrica Edison Azotati - Campionamenti effettuati in data 19/05/2022	
				PMC pag 36 7 (1)		Il Gestore, nel rispetto di quanto prescritto in AIA, dovrà implementare un programma di monitoraggio del mantenimento in efficienza di tutte le procedure tecnico-operative necessarie a limitare le emissioni odorigene, mediante verifica dei presidi in funzione, attraverso registrazione delle verifiche visive, strumentali e delle manutenzioni presso le potenziali sorgenti.				Relazione 23/000039915 – Valutazione impatto odorigeno–Centrale Termoelettrica Edison Azotati - Campionamenti effettuati in data 19/05/2022	
				PMC pag 36 7 (2)		2. Il monitoraggio olfattometrico dovrà essere eseguito in conformità con il documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi" adottato con Delibera 38/2018 dal Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).				Relazione 23/000039915 – Valutazione impatto odorigeno–Centrale Termoelettrica Edison Azotati - Campionamenti effettuati in data 19/05/2022	
				PMC pag 36 7 (3)		3. Il Gestore dovrà altresì trasmettere all'ISPR un Rapporto Annuale in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento).				Relazione 23/000039915 – Valutazione impatto odorigeno–Centrale Termoelettrica Edison Azotati - Campionamenti effettuati in data 19/05/2022	
				PMC pag 36 7 (4)		4. Il Gestore dovrà predisporre un registro delle segnalazioni effettuate dalla popolazione in merito ad episodi riconducibili alle emissioni odorigene di area, corredato di commento sull'origine emissiva della stessa segnalazione.				Relazione 23/000039915 – Valutazione impatto odorigeno–Centrale Termoelettrica Edison Azotati - Campionamenti effettuati in data 19/05/2022	
Dismissioni			PIC pag 79 9.15 (72)		decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Qualora il Gestore intenda dismettere l'impianto o parte di esso, un anno prima della eventuale dismissione, totale o parziale, dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo un Piano di cessazione definitiva delle attività dettagliando il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ancillari e degli stoccaggi associati. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.	N.A
			PIC pag 79 9.15 (73)								
				PMC pag 12 E(1)						1. Qualora il Gestore decidesse di effettuare la dismissione, il Piano di cessazione/dismissione, con il relativo crono programma/GANTT di attuazione, dovrà essere opportunamente redatto, con il grado di dettaglio di un Progetto Definitivo (cfr. art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) relativamente a tutti gli aspetti ambientali e in particolare: a. le aree del sito oggetto di intervento, con indicazione dettagliata delle parti di impianto che si intende dismettere e/o smantellare; b. le parti di impianto/attrezzature per le quali è eventualmente previsto il mantenimento in esercizio nelle fasi di cantiere o al termine delle attività di dismissione; c. le misure previste per la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza dell'impianto/attrezzature (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7, del D.Lgs. 152/06) al fine di evitare o limitare gli effetti sulle matrici ambientali e garantire le condizioni idonee per l'eventuale dismissione dell'impianto/attrezzature; d. le misure previste per limitare qualsiasi rischio di inquinamento sia durante le fasi di dismissione che al momento della cessazione delle attività. Il Piano definitivo dovrà contenere anche: e. la valutazione di coerenza e confronto con i contenuti della Relazione di Riferimento (qualora vigesse l'obbligo di presentazione ai sensi del Decreto Ministeriale n.95 del 15/04/2019 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/26/19G00103/sg e delle Linee guida emanate ai sensi dell'Art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE). f. le attività di ripristino ambientale del sito alle condizioni della Relazione di Riferimento (nel caso di installazioni soggette alla presentazione della Relazione di Riferimento); g. l'eventuale dichiarazione (tecnicamente motivata) di esclusione dell'installazione dagli obblighi di presentazione della Relazione di Riferimento (nel caso di installazioni non soggette alla presentazione della Relazione di Riferimento); h. le attività di rilevazione di un'eventuale grave contaminazione del suolo, al fine dell'eventuale attivazione degli obblighi di bonifica i. le prime indicazioni e misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle disposizioni dell'art. 24 del DPR 207/2010; j. l'aggiornamento del quadro economico e dei costi della sicurezza; k. l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori redatto sotto forma di diagramma di GANTT	N.A
				PMC pag 12 E (2)						2. Il Suddetto piano e dovrà essere trasmesso all'Autorità Competente e all'ISPR almeno 1 anno prima dell'avvio previsto per i lavori (o in un tempo ritenuto congruo con l'attuazione del cronoprogramma previsto dal Gestore).	N.A
				PMC pag 12 E (3)						3. Il Gestore dovrà infine comunicare con anticipo di almeno 30 giorni lavorativi le date di inizio e fine dei lavori.	N.A

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO				PMC pag 9 (1)			Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Il Gestore è tenuto ad eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio e Controllo.	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
				PMC pag 9 (2)		Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento, redatto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.Relativamente ai rifiuti tale piano di campionamento dovrà essere redatto in base alla norma UNI EN 14899:2006.				Procedura rifiuti, procedura piano di analisi e procedura piano di taratura, POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico	
				PMC pag 10 (3)		<div>Il gestore dovrà predisporre l'accesso ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio: <input type="checkbox"/>punti di campionamento delle emissioni in atmosfera; <input type="checkbox"/>aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito; <input type="checkbox"/>pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue; <input type="checkbox"/>pozzi utilizzati nel sito.</div> <div>I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura dovranno pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse e dovranno essere accessibili al personale preposto ai controlli, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).</div>				OK	
				PMC (pag 10)		Tutte le comunicazioni urgenti, in caso di incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente (cfr. §12.6 §12.7 e §12.8), dovranno essere inviate, dal Gestore, all'indirizzo mail: controlli-aia@isprambiente.it.				OK	
				PMC pag 10 (4)		Resta, a cura del Gestore, l'obbligo di estendere i controlli a tutti i nuovi impianti/apparecchiature occorsi per effetto delle modifiche impiantistiche (es. programma LDAR, ispezione periodica dei serbatoi, monitoraggio delle emissioni odorigene, controllo delle linee di movimentazione di materie prime, prodotti e combustibili, etc.). Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare ai fini ambientali, potranno essere attuate anche laddove non contemplate dal presente PMC e dovranno essere parte integrante del sistema di gestione ambientale				POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico	
				PMC pag 10 (A)		Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione dei flussi, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.				NA	
				PMC pag 10 (B)		Il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e dovrà prevedere l'analisi delle eventuali non conformità alle prescrizioni AIA ed anomalie/guasti e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le non conformità ed anomalie/guasti si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.				NA	
Sistemi di monitoraggio				PMC pag 10 (C1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	Tutti i sistemi di controllo e monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili" durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale. Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo: 1. in caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore dovrà attuare quanto previsto alla LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera F - prot. 18712 del 01/06/2011.	Sistema jolly come indicato nel manuale SME
				PMC pag 11 (C2)		2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore dovrà stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.				Manuale SME POAS0014CT4 e manuali apparecchiature di controllo	
				PMC pag 11 (C3)		3. Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'ISPRA. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo "piping and instrumentation diagram" (P&ID) con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.				NA	
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 61,62 11.7	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A.		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	<div>Il laboratorio, in conformità a quanto previsto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando, in particolare, che le apparecchiature di campionamento siano sottoposte a manutenzione con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte. Dovrà altresì essere compilato un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, ecc.) e il nominativo dal tecnico che ha effettuato il campionamento. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Inoltre, verificherà che: <input type="checkbox"/> contenitori utilizzati siano conformi ai parametri ed i relativi metodi utilizzati per la loro ricerca; sia garantita la catena di custodia della temperatura definita per il campione sulla base dei parametri da ricercare. Il tecnico indicherà il proprio nominativo sul registro di laboratorio. Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a 2 anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni.</div>	Laboratorio MERIEUX NUTRISCIENCES certificato Accredia LAB0051L, LabAnalysis LAB0142L
				PMC pag 64,65 12.2		<div>Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera le quantità annue di inquinante emesso dovranno essere calcolate a partire dai valori di concentrazione di inquinante e di flusso dei fumi misurati ai camini. Nel caso di misure discontinue (annuali o semestrali) la misura o le misure (queste ultime mediate come indicato nel paragrafo definizioni) sono considerate media annuale della concentrazione e la quantità emessa è valutata dal prodotto della concentrazione per la portata annuale (o volume). Questa procedura è basata sul fatto che le concentrazioni sono misurate nelle situazioni di esercizio dell'impianto rappresentative delle condizioni medie di funzionamento. La determinazione della concentrazione, quindi, è condizionata dalla necessità di fissare le condizioni di riferimento, che nei casi dei forni e caldaie, sarà valutata dalla distribuzione dei carichi termici nell'anno in classi costituite da intervalli di 500 megajoule. Per quanto riguarda gli scarichi idrici le quantità annue di inquinante emesso dovranno essere calcolate a partire dai valori di concentrazione di inquinante e di flusso delle acque misurati agli scarichi. Qualora si riscontrino difficoltà nell'applicazione rigorosa delle formule sarà cura del redattore del rapporto precisare la modifica apportata, spiegare il perché è stata fatta la variazione e valutare la rappresentatività del valore ottenuto.</div>				Manuale SME POAS0014CT4	

					per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).					<p>Nel caso in cui l'AIA stabilisca limiti di emissione espressi in quantità totale rispetto ad una determinata base temporale (ad esempio mese o anno), devono essere adottati i seguenti criteri:</p> <p>1. deve essere installato un sistema di misura o calcolo con acquisizione in continuo delle quantità emesse, con le stesse modalità di gestione seguite per gli SME;</p> <p>2. deve essere implementato un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati, misurati o calcolati, e devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione e manutenzione dei dispositivi (sia di misura sia di calcolo); i criteri di conservazione sono quelli già rappresentati per gli SME;</p> <p>3. deve essere codificato un metodo per la sostituzione dei dati mancanti (dovuti ad esempio, ma non solo, a manutenzioni, guasti, prove di taratura, transitori ecc) dei sistemi continui di misura o calcolo, nei casi in cui tali mancanze siano significative al fine del calcolo delle masse emesse; tale metodo non deve in alcun caso comportare la modifica dei dati SME ma deve essere in grado di sostituire i dati mancanti solo nell'algoritmo di elaborazione dei dati in continuo, ovvero dei dati stimati, ai fini del calcolo delle masse emesse, in modo da non pregiudicare l'elaborazione dei valori orari, giornalieri, settimanali, mensili e annuali; la sostituzione effettuata deve essere riconoscibile e tracciabile;</p> <p>4. devono essere generati e registrati in automatico report giornalieri, mensili e annuali delle quantità emesse.</p> <p>I sistemi di monitoraggio (misura o calcolo) devono garantire un'incertezza estesa nella determinazione delle masse emesse, nelle normali condizioni di esercizio, inferiore al 12% per anidride solforosa, monossido di carbonio e ossidi di azoto (espressi come NO2) e inferiore al 18% per le polveri totali. I valori di incertezza estesa summenzionati sono stati fissati in conformità ai valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione stabiliti dal testo unico ambientale per le misurazioni strumentali dei medesimi inquinanti in atmosfera. Per tener conto dell'effetto di combinazione dell'incertezza di misura (o di stima) delle concentrazioni e delle portate di effluenti i valori degli intervalli di fiducia statuiti dal testo unico ambientale sono stati incrementati del 20%.</p> <p>Con riferimento alle emissioni monitorate in continuo ai camini, i valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:</p> <p>- SO2 20 %</p> <p>- NOx 20 %</p> <p>- Polveri 30 %</p> <p>- CO 10%</p> <p>A differenza della verifica di conformità a limiti espressi in concentrazione, il calcolo delle emissioni in massa, per sua natura, deve sommare tutti i contributi emissivi, inclusi quelli non dovuti a funzionamento di regime.</p>	Manuale SME POAS0014CT4
Violazioni				PMC pag 66,67 12.5 (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021		<p>(rif. articolo 29-decies, Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale) 1. In caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore provvede ad effettuare immediatamente la comunicazione della violazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.</p> <p>Tale comunicazione dovrà essere inviata, immediatamente e comunque entro otto ore, per mezzo PEC, all'Autorità Competente, ai comuni interessati, nonché all'ISPRA e all'ARPA territorialmente competente.</p> <p>Tale comunicazione dovrà contenere:</p> <p>a) la descrizione della violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,</p> <p>b) le matrici ambientali coinvolte,</p> <p>c) l'elenco sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06),</p> <p>d) la durata,</p> <p>e) le misure di emergenza adottate,</p> <p>f) i dati e le informazioni disponibili per valutare le conseguenze della violazione</p> <p>Al termine dell'evento incidentale, il Gestore dovrà integrare la precedente comunicazione anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, con:</p> <p>g) l'analisi delle cause,</p> <p>h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta</p> <p>i) la verifica dell'efficacia delle suddette misure (ove possibile)</p> <p>2. Inoltre dovrà essere predisposta una registrazione su file delle comunicazioni di cui sopra, anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale. Le registrazioni devono essere conservate presso l'impianto e messe a disposizione dell'ISPRA.</p> <p>3. All'interno del report annuale il Gestore dovrà riportare una tabella di sintesi delle eventuali violazioni rilevate e trasmesse all'Autorità Competente assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione.</p>	NA
				PMC pag 66,67 12.5 (2)						NA	
				PMC pag 66,67 12.5 (3)						Rapporto annuale	
				PMC pag 66 12.4)						<p>In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la piena attuazione del PMC, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore dovrà dare comunicazione preventiva all'ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.</p>	NA
				PMC pag 67,68,69 12.6 (1)						<p>1. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore dovrà informarne immediatamente (per mezzo sia mail che PEC e non oltre 1 ora dal verificarsi dell'evento), l'Autorità Competente, il Comune, ISPRA ed ARPA e dovrà adottare immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.</p> <p>La comunicazione di cui sopra deve contenere:</p> <p>a) la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti,</p> <p>b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06),</p> <p>c) la durata,</p> <p>d) matrici ambientali coinvolte</p> <p>e) misure da adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.</p>	NA

			PMC pag 67,68,69 12.6 (2)							2. Entro le successive 8 ore il Gestore dovrà inviare un'ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che contenga i seguenti elementi: a) la descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto, b) elenco di tutte le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06), c) la durata, d) matrici ambientali coinvolte, e) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente, f) l'analisi delle cause, g) le misure di emergenza adottate, h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta. I criteri minimi secondo i quali il Gestore dovrà comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito di: a) Superamenti dei limiti per le matrici ambientali; b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione ecc.) c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi; d) incendio; e) esplosione; f) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti; g) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.); h) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso; i) eventi naturali.	NA
			PMC pag 67,68,69 12.6 (3)							3. Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore dovrà redigere e trasmettere, per mezzo sia mail che PEC, all'ISPRA, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e all'ARPA territorialmente competente, un rapporto conclusivo, che contenga le seguenti informazioni: a) Nome del Gestore e della società che controlla l'impianto; b) Collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica); c) Nome dell'impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza; d) Punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione); e) Tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto); f) Data, ora e durata dell'evento occorso; g) Elenco delle sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06); h) Stima della quantità emessa (viene riportata la quantità totale in kg (chilogrammi) delle sostanze emesse. La stima può essere anche basata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e, nel caso di incidenti con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in serbatoi. La metodologia di stima dovrà essere descritta all'interno del rapporto. i) Analisi delle cause (Root cause analysis), nella forma più accurata possibile per quanto riguarda la descrizione, che hanno generato il rilascio; j) Azioni intraprese per il contenimento e/o cessazione dell'evento (manovre effettuate per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza l'impianto) ed eventuali azioni future da implementare.	NA
			PMC pag 67,68,69 12.6 (4)							4. Il Gestore, dove già non effettuato nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell'implementazione del sistema di gestione ambientale nell'ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali.	POS0114AZ Piano di emergenza ambiente e sicurezza
			PMC pag 67,68,69 12.6 (5)							5. Il Gestore, qualora soggetto, dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 105/2005 e s.m.i., e in particolare agli obblighi relativi all'accadimento di incidente rilevante.	NA
			PMC pag 67,68,69 12.6 (6)							6. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.	Rapporto annuale
			PMC pag 69 12.7 (1)							1. Il Gestore registra e comunica (per mezzo sia mail che PEC) all'Autorità competente e all'ISPRA, Comune ed ARPA gli eventi di fermata per manutenzione straordinaria di impianti (o parti di essi) ritenuti critici dal punto di vista ambientale. La suddetta comunicazione dovrà avvenire non oltre 8 ore dal verificarsi dell'evento di fermata.	n.a.
			PMC pag 69 12.7 (2)							2. In caso di arresto dell'intera installazione per l'attuazione di interventi di manutenzione, il Gestore, almeno 7 giorni prima del suddetto intervento, dovrà darne comunicazione (per mezzo sia mail che PEC) all'Autorità competente e all'ISPRA al Comune e ad ARPA. Qualora gli interventi devono essere effettuati con urgenza il Gestore dovrà darne comunicazione prima dell'inizio degli stessi all'Autorità competente e all'ISPRA al Comune e ad ARPA.	PU4167 del 06/12/2021 e PU 3517 del 28/10/2021
			PMC pag 69 12.7 (3)							3. Se non già previsto nell'ambito del Sistema di gestione Ambientale o da software dedicati, il Gestore dovrà redigere un manuale di manutenzione che comprenda le procedure di manutenzione adottate a partire dai manuali tecnici e considerando l'eventuale invecchiamento; le registrazioni delle manutenzioni dovranno essere messe a disposizione per verifiche da parte dell'ISPRA.	POAS0014CT4 SME Piano controlli ESE (allegato DVR0005CT4) SPT0640CT4 Serbatoi DOG0026AZ Acque di scarico
			PMC pag 69 12.7 (4)							4. Il Gestore dovrà riportare su dedicato registro, da mantenere a disposizione per verifiche da parte dell'Autorità Competente, dell'ISPRA, Comune e ARPA, tutte le anomalie, guasti e malfunzionamenti occorsi in impianto.	in corso
			PMC pag 69 12.7 (5)							5. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.	Rapporto annuale

Comunicazioni			PMC da pag 69 a pag 79 , 12.8 (1)		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	<p>Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all'Ente di controllo (oggi l'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descriva l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente. I contenuti del Rapporto annuale dovranno essere forniti in forma tabellare (in formato excel) accompagnati da una relazione di dettaglio che descriva i vari aspetti. Ai sensi dell'Art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà riportare anche una sintesi di detti risultati, espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Le modalità di compilazione delle seguenti tabelle potranno essere oggetto di chiarimento in accordo con l'Autorità di Controllo nel corso della fase di attuazione del presente PMC.</p> <p>Di seguito si riportano alcune indicazioni utili per la compilazione delle tabelle che costituiscono il Rapporto Annuale di Esercizio</p> <p>A titolo di esempio, ogni tabella dovrà essere relativa ai singoli aspetti secondo il punto elenco successivo (contenuti minimo del rapporto, punti seguenti 1 – 3 - 4 – 5 – 7 – 10 - 11) e dovrà essere organizzata secondo il format seguente:</p> <p>Ogni intestazione non deve contenere spazi o simboli fra le parole. Al posto degli spazi va inserito il simbolo "underscore".</p> <p>Il formato delle celle deve essere "numero" per i numeri e "testo" per i testi.</p> <p>Ogni singolo foglio del file Excel dovrà riportare il contenuto di riferimento (es. informazioni generali, produzione, consumi idrici, consumi di combustibili, emissioni in atmosfera, ecc....) e dovrà essere rinominato di conseguenza</p> <p>Pertanto, ogni singolo foglio di lavoro dovrà riportare una tabella così costruita:</p> <p>a) Nella COLONNA1: il codice identificativo assegnato dal MATTM per l'installazione IPPC in oggetto, riportandolo per ogni riga della tabella14;</p> <p>b) Nella COLONNA2: la denominazione dell'installazione IPPC, riportandola per ogni riga della tabella15;</p> <p>c) Nella COLONNA3: le coordinate geografiche baricentriche dell'installazione IPPC, riportandole per ogni riga della tabella16;</p> <p>d) Nella COLONNA4: il singolo item di riferimento (es. tipologia di prodotto, tipologia di acqua per ogni singolo punto di approvvigionamento, tipo di materia prima/ausiliaria, tipologia di combustibile, singolo punto di emissione autorizzato, singolo scarico idrico autorizzato ecc....);</p> <p>e) Dalla COLONNA5 in poi (fino all'n.ma colonna necessaria): l'informazione richiesta dal PMC per singolo item (es. quantità consumate, parametri di controllo, quantità emesse per singolo inquinante, ecc....) e la corrispondente unità di misura. Per i singoli inquinanti dai camini/scarichi idrici dovranno essere riportati i dati in concentrazione come richiesti nei singoli punti elenco e successivamente replicate le colonne per gli eventuali flussi di massa.</p> <p>2. Dichiarazione di conformità all'autorizzazione integrata ambientale:</p> <p><input type="checkbox"/> il Gestore dovrà formalmente dichiarare che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;</p> <p><input type="checkbox"/> il Gestore dovrà riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse ad Autorità Competente e ISPRA, assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformità;</p> <p><input type="checkbox"/> il Gestore dovrà riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione ad Autorità Competente e ISPRA, corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.</p> <p>3. Produzione dalle varie attività:</p> <p><input type="checkbox"/> quantità di prodotti nell'anno;</p> <p><input type="checkbox"/> produzione di energia elettrica e termica nell'anno;</p> <p>4. Consumi:</p> <p><input type="checkbox"/> consumo di materie prime e materie ausiliarie nell'anno;</p> <p><input type="checkbox"/> consumo di combustibili nell'anno;</p> <p><input type="checkbox"/> caratteristiche dei combustibili;</p> <p><input type="checkbox"/> consumo di risorse idriche nell'anno;</p> <p><input type="checkbox"/> quantità di acque riutilizzate nell'anno;</p> <p><input type="checkbox"/> consumo di energia nell'anno.</p> <p>5. Emissioni - ARIA:</p> <p><input type="checkbox"/> quantità emessa nell'anno di ogni inquinante e ulteriore parametro monitorato per ciascun punto di emissione;</p> <p><input type="checkbox"/> risultati (in formato Excel) delle analisi di controllo previste dal PMC, di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, secondo i seguenti schemi:</p> <p><input type="checkbox"/> quantità emessa nell'anno di inquinante (espresso come tonnellate/anno) ai camini autorizzati;</p> <p><input type="checkbox"/> quantità specifica di inquinante emessa ai camini autorizzati (espresso come kg/quantità di prodotto principale dell'unità di riferimento del camino);</p> <p><input type="checkbox"/> concentrazione media annuale, valore minino, valore massimo ed 95° percentile e in mg/Nm3 di tutte le sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria;</p> <p><input type="checkbox"/> controlli da eseguire presso i sistemi di trattamento dei fumi;</p> <p><input type="checkbox"/> risultati del programma LDAR come previsto dal presente PMC che riporti anche:</p> <p><input type="checkbox"/> risultati del monitoraggio delle emissioni fugitive (espresso in t/a o kg/a e m3/a) compreso il confronto con gli anni precedenti.</p> <p><input type="checkbox"/> il piano di riduzione delle emissioni fugitive che s'intende traguardare nell'anno successivo specificando le relative azioni tecniche e/o gestionali che consentono il raggiungimento del target risultati del monitoraggio delle emissioni diffuse (ove effettuato).</p> <p>6. Emissioni per l'intero impianto - ACQUA:</p> <p><input type="checkbox"/> quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato;</p> <p><input type="checkbox"/> risultati (in formato excel) delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto dal PMC, secondo i seguenti schemi:</p> <p><input type="checkbox"/> controlli da eseguire presso l'impianto di trattamento acque;</p> <p><input type="checkbox"/> risultati (in formato Excel) delle analisi di controllo di qualità e quantità delle acque eventualmente riutilizzate,</p> <p><input type="checkbox"/> database del Piano di sorveglianza ed ispezioni della rete fognaria.</p> <p>7. Emissioni per l'intero impianto - RIFIUTI:</p> <p><input type="checkbox"/> codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti nell'anno, loro destino ed attività di origine;</p> <p><input type="checkbox"/> produzione specifica di rifiuti: kg annui di rifiuti di processo prodotti / tonnellate annue di prodotto principale (nel caso delle centrali kg/MWht generato – nel caso delle raffinerie kg/t greggio lavorato);</p> <p><input type="checkbox"/> indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a recupero / kg annui di rifiuti prodotti per ogni codice CER;</p> <p><input type="checkbox"/> % di rifiuti inviati a discarica/recupero interno/recupero esterno sul totale prodotto per ogni codice CER;</p> <p><input type="checkbox"/> conferma del criterio di gestione del deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti adottato per l'anno in corso (temporale o quantitativo).</p> <p><input type="checkbox"/> piano di riduzione dei rifiuti di processo con quantificazione degli indicatori eventualmente definiti dal gestore.</p> <p><input type="checkbox"/> risultati (in formato Excel) delle analisi di controllo secondo il seguente schema:</p> <p>8. Emissioni per l'intero impianto - RUMORE:</p> <p><input type="checkbox"/> risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne;</p> <p><input type="checkbox"/> risultanze delle campagne di misura presso eventuali ricettori (misure o simulazioni) diurne e notturne;</p> <p><input type="checkbox"/> Tabella di confronto delle risultanze delle campagne di misura e/o simulazione con gli obiettivi di qualità nelle aree limitrofe e/o presso eventuali ricettori, e il 90° percentile (L90), in foglio di calcolo ed es. Excel editabile.</p> <p>9. Emissioni per l'intero impianto - ODORI:</p> <p>Sintesi dei risultati del monitoraggio se previsto dal PIC e in altre sezioni del PMC.</p> <p>10. Indicatori di prestazione</p> <p>- Anche facendo riferimento al sistema di gestione ambientale implementato, il Gestore dovrà definire gli indicatori di performance (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori individuati). In particolare è opportuno che ciascun indicatore prenda a riferimento al numeratore il consumo di risorsa/inquinante emesso/rifiuto generato mentre al denominatore la quantità di prodotto principale dell'Attività IPPC dell'impianto.</p>
			PMC da pag 69 a pag 79 , 12.9 (2)					Rapporto annuale
			PMC da pag 69 a pag 79 , 12.9 (3)					
			PMC da pag 69 a pag 79 , 12.9 (4)					
			PMC da pag 69 a pag 79 , 12.9 (5)					
			PMC da pag 69 a pag 79 , 12.9 (6)					
			PMC da pag 69 a pag 79 , 12.9 (7)					
			PMC da pag 69 a pag 79 , 12.9 (8)					
			PMC da pag 69 a pag 79 , 12.9 (9)					
			PMC da pag 69 a pag 79 , 12.9 (10)					

				PMC da pag 69 a pag 79 , 12.9 (11)						<div>11. Resoconto variazioni di consumi ed emissioni Al fine di rappresentare il trend delle prestazioni ambientali, anche nell'ambito nell'applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientali, il gestore produrrà sinteticamente: ▣resoconto delle variazioni dei consumi di materie prime, combustibili ed energia dell'installazione rispetto all'anno precedente (e agli anni precedenti se necessario) esplicitando motivazioni tecniche e gestionali. ▣resoconto delle variazioni delle performance emissive dell'installazione rispetto all'anno precedente (e agli anni precedenti se necessario) esplicitando motivazioni tecniche e gestionali per i singoli parametri oggetto di monitoraggio per le seguenti matrici ambientali: ▣emissioni in atmosfera; ▣emissioni in acqua; ▣produzione rifiuti (resoconto delle variazioni delle quantità di rifiuti prodotte e delle quantità avviate a recupero e smaltimento esplicitando motivazioni tecniche e gestionali per le singole categorie di rifiuto (CER); ▣rumore; ▣odori; ▣acque sotterranee, suolo e sottosuolo. 12. Metodi analitici chimici e fisici utilizzati Al fine di poter quantificare le emissioni nelle diverse matrici ambientali, il gestore produrrà: ▣tabella di riepilogo dei metodi utilizzati per la determinazione dei parametri relativamente alle analisi sui combustibili, emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, suolo sottosuolo e acque sotterranee. 13. Effetti ambientali per manutenzioni o malfunzionamenti: ▣quanto previsto al Capitolo 9 e ai § 12.6 e 12.7 del presente PMC. ▣Tabella di riepilogo delle risultanze delle attività di controllo, in foglio Excel editabile, delle fasi critiche di processo ▣Tabella di riepilogo delle risultanze delle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, in foglio Excel editabile, sui macchinari di cui alle fasi critiche di processo individuate nella tabella precedente 14. Ulteriori informazioni: ▣risultati dei controlli previsti dal PMC ed effettuati sulle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee. ▣risultati dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione, come previsto dal presente PMC; ▣risultati dei controlli effettuati sui serbatoi: risultati delle attività di ispezione e controllo eseguite sui serbatoi di materie prime e combustibili, come previsto dal presente PMC; 15. Eventuali problemi di gestione del piano: ▣indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame. Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto.</div>	
Presentazione e conservazione dei dati				PMC pag 11 D (1)	decreto n. DM 401 del 29/09/2021 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-973 del 03/08/2009 alla società Edison S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati situata nel Comune di Venezia (VE) – (ID 24/10134).		Ministero della transizione Ecologica	29/09/2021	12/10/2037	<div>1. Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'ISPRA ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall' ISPRA.</div>	File su dischi di rete
				PMC pag 11 D(2)						<div>2. Tutti i rapporti che dovranno essere trasmessi all' ISPRA nell'ambito del reporting annuale, dovranno essere su supporto informatico editabile. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office – Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.</div>	Allegati al rapporto annuale
				PMC pag 11 D (3)						<div>3. Al fine di gestire sistematicamente il rispetto delle prescrizioni/condizioni dell'AIA, il Gestore dovrà redigere ed aggiornare il Documento di Aggiornamento Periodico denominato (DAP). In tale documento dovranno essere riportate tutte le prescrizioni/condizioni contenute nel PIC e nel PMC con le relative registrazioni al fine di darne l'evidenza oggettiva e documentata del loro rispetto, ivi compresi lo stato di conformità alle prescrizioni AIA, degli autocontrolli, delle prove e/o delle verifiche ed integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte. Il DAP dovrà essere conservato e disponibile presso l'installazione su supporto informatico opportunamente datato progressivamente e firmato dal gestore (anche digitalmente) e dovrà essere trasmesso con frequenza quadrimestrale all'ISPRA nel mese di febbraio, giugno e ottobre di ciascun anno.</div>	PU4005 del 27/10/2023
				PMC (pag 11)						<div>4. Al fine di avere un quadro completo degli eventuali ulteriori adempimenti di legge ambientali a cui è soggetta l'installazione in riferimento al TUA e smi, il gestore dovrà mantenere aggiornato il Registro degli Adempimenti di Legge in riferimento a quanto già previsto e predisposto per i sistemi di gestione ambientale (certificati ISO 14001 e/o EMAS o meno). Tale Registro, analogamente al DAP, dovrà essere trasmesso con frequenza quadrimestrale all'ISPRA nel mese di febbraio, giugno e ottobre di ciascun anno.</div>	Check list
				PMC pag 79 ,80 12.9						<div>I dati registrati dallo SME devono essere conservati obbligatoriamente per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA su supporto informatico. A valle del rinnovo dell'AIA il Gestore dovrà conservare i dati SME di almeno 5 anni anteriori alla data di Rinnovo. Tutti i dati registrati devono essere univocamente riferiti alla data e orario della loro acquisizione. Tutti i dati registrati devono inoltre essere univocamente correlati ai parametri operativicaratterizzanti il processo, quali ad esempio l'alimentazione del combustibile e la potenza termica (o elettrica, se applicabile) generata, nonché ai segnali di stato delle apparecchiature principali. Tutti i dati registrati e conservati devono essere resi disponibili, su richiesta delle autorità o dell'ISPRA, anche tramite creazione di files esportabili, e devono essere memorizzati secondo un formato che consenta un'agevole e immediata lettura ed elaborazione, con i comuni strumenti informatici. Lo schema base deve essere stabilito su un'organizzazione a matrice, in cui le singole colonne rappresentino ciascuna grandezza misurata, ovvero ciascuna grandezza o segnale di stato associato, e ciascuna riga rappresenti l'istante cui la grandezza in colonna si riferisce. La colonna contenente gli istanti di riferimento deve essere sempre la prima a sinistra e tutte le colonne devono contenere, come primi due record, l'indicazione della grandezza misurata e dell'unità di misura pertinente (ove applicabile). Le modalità suddette devono essere riportate ed illustrate, nella loro attuazione, nel manuale di gestione dello SME. Esse potrebbero comportare la necessità di intervenire sui sistemi esistenti. In tal caso, la procedura di attuazione deve essere intesa come segue:</div>	Manuale gestione SME
				PMC pag 79 ,80 12.9 (1)						<div>1) il Gestore dovrà, entro due mesi dalla data di rilascio dell'AIA, mettere in atto una procedura provvisoria, anche manuale, che consenta di conservare i valori elementari oggi prodotti dai sistemi esistenti, con le modalità di acquisizione e memorizzazione correnti, per mezzo di "registrazione" su memorie di massa esterne che dovranno essere conservate nel rispetto dei tempi stabiliti,</div>	PU3673 del 4/11/2021
				PMC pag 79 ,80 12.9 (2)						<div>2) il Gestore potrà utilizzare un tempo massimo di 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA, per garantire che il sistema SME operi secondo le modalità sopra stabilite.</div>	OK
				PMC pag 80 12.10						<div>Vedi § Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico editabile. Il formato dei rapporti dovrà essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office – Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.</div>	OK PMC e rapporto annuale